

Le misure a sostegno della famiglia e i fondi per le politiche sociali

15 novembre 2020

La legge di bilancio 2020 ha istituito il "Fondo assegno universale e servizi alla famiglia", nel quale, dal 2021, verranno trasferite le risorse dedicate all'erogazione dell'assegno di natalità (c.d. bonus bebè) e del Bonus asilo nido. Le ulteriori risorse del Fondo saranno indirizzate all'attuazione di interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia nonché al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli. Al proposito, si segnala l'esame in Commissione XII della proposta di legge su "Assegno unico e dote unica per figli a carico".

La stessa operazione di riordino e razionalizzazione è stata avviata con l'istituzione, sempre da parte della legge di bilancio 2020, di un fondo a carattere strutturale denominato "Fondo per la disabilità e la non autosufficienza", con una dotazione di 29 milioni di euro per il 2020, di 200 milioni di euro per il 2021 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Le risorse del Fondo sono indirizzate all'attuazione di interventi a favore della disabilità, finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno in materia.

Contestualmente sono stati confermati gli stanziamenti operati dalla legge di bilancio 2019, che aveva incrementato e reso strutturali i fondi finanziati annualmente per le politiche sociali, la non autosufficienza, la famiglia e le politiche dedicate all'infanzia e ai giovani. Sono stati inoltre incrementati il Fondo dedicato ai *caregiver*, e il Fondo Dopo di noi.

Preme poi ricordare, l'istituzione di nuovi fondi fra i quali quelli dedicati alla mobilità delle persone disabili e all'inclusione delle persone sorde o con ipoacusia.

A tali stanziamenti, bisogna aggiungere le risorse finalizzate per misure a sostegno della famiglia. Fra queste, si ricordano il premio alla nascita o all'adozione di minore, un assegno una tantum pari ad 800 euro, introdotto dalla legge di stabilità 2017, e il beneficio economico per i nuovi nati e per i bimbi adottati nel periodo 1 gennaio 2015 - 31 dicembre 2017 all'interno di nuclei familiari con determinati redditi ISEE (bonus bebè), introdotto dalla legge di stabilità 2015. La misura è proseguita nel 2018, ed è stata estesa anche al 2019, con le stesse modalità stabilite per i nati o adottati nel corso del 2018, ma con un incremento del 20 per cento dell'importo dell'assegno per le nascite e adozioni intervenute nel 2019 relativamente ai figli successivi al primo. La legge di bilancio 2020 ha esteso la misura anche all'anno in corso rafforzandola e rendendola una prestazione ad accesso universale modulata su tre fasce di reddito e ha anche esteso e rafforzato l'erogazione del buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici o privati, utilizzabile anche per il supporto, presso la propria abitazione, dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche. Infatti, a decorrere dal 2020, il Buono asili di 1.500 euro viene rimodulato e incrementato in base a soglie ISEE differenziate: rimane pari a 1.500 euro per i nuclei familiari con ISEE minorenni superiore a 40.000 euro; è incrementato di 1.000 euro per i nuclei familiari con un ISEE minorenni da 25.001 euro a 40.000 euro (raggiungendo l'importo di 2.500 euro); è incrementato di ulteriori 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore ISEE minorenni fino a 25.000 euro, (raggiungendo così l'importo di 3.000 euro).

Nel corso dell'emergenza sanitaria da COVID-19 sono state incrementate le risorse dei Fondi sociali (Fondo per le non autosufficienze, Fondo Dopo di noi, Fondo politiche per la famiglia) con la finalità di rafforzare il sistema di interventi e servizi territoriali dedicati alla famiglia e alla disabilità. Per un panorama puntuale delle misure adottate si rinvia al tema [Politiche sociali per fronteggiare l'emergenza coronavirus](#).

In Italia, l'**assistenza sociale** è realizzata attraverso un complesso di interventi nazionali, regionali e comunali, che rivestono le forme della prestazione economica e/o del servizio alla persona. A differenza di quanto avviene in campo sanitario, dove i Livelli essenziali di assistenza (LEA) indicano nel dettaglio le prestazioni erogate attraverso il Servizio sanitario nazionale, le politiche sociali sono interpretate diversamente a seconda della regione o perfino del comune di riferimento, anche perché le **risorse** per le **politiche sociali** provengono dal **finanziamento plurimo** dei **tre livelli di governo** (Stato, Regioni e Comuni), secondo dotazioni finanziarie presenti nei rispettivi bilanci.

La legge quadro sull'assistenza ([legge 328/2000](#)) ha stabilito che i **livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEP)** corrispondono all'insieme degli interventi garantiti, sotto forma di beni o servizi, secondo le caratteristiche fissate dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, e attuati nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali. Più precisamente, l'art. 22 individua l'area del bisogno (per esempio: povertà, disagio minorile, responsabilità familiare, dipendenze, disabilità) e quindi le prestazioni e gli interventi idonei a soddisfare quei bisogni, senza giungere tuttavia a una definizione puntuale dei servizi. In tal senso, la [legge 328/2000](#) non è stata pienamente attuata, in quanto non si è provveduto né a disegnare una programmazione nazionale dei servizi e degli interventi, né a fissare risorse certe e strutturali per i Fondi rivolti alle politiche sociali, tali da rendere possibile il finanziamento dei diritti soggettivi.

La materia è stata incisivamente innovata dalla [legge 33/2017](#) "Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali", collegata alla legge di bilancio 2016, che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti l'introduzione di: una misura nazionale di contrasto alla povertà e dell'esclusione sociale, individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale e il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, al fine di garantire, su tutto il territorio nazionale, i livelli essenziali delle prestazioni, nell'ambito dei principi di cui alla [legge n. 328/2000](#). A tal fine, la legge delega 33/2017 ha previsto un organismo di coordinamento degli interventi e dei servizi sociali, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS), la Rete della protezione e dell'inclusione sociale ([art. 21 del D. Lgs. 147/2017](#) istitutivo del REI). In attuazione della delega, è stato pubblicato il [D. Lgs. 15 settembre 2017, n. 147](#) "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà" che ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2018, il Reddito di inclusione (Rel), quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale. Il Rel è stato finanziato nei limiti delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, istituito dalla legge di stabilità 2016 ([legge 208/2015](#)). Il Fondo, a carattere permanente e con risorse certe, è stato in parte finalizzato alla copertura del beneficio economico collegato al Rel, ma una sua quota (Quota Servizi) è stata destinata al rafforzamento e alla programmazione degli interventi e dei servizi sociali indirizzati ai nuclei familiari beneficiari. A fronte di risorse certe e programmate, il Rel è stato riconosciuto livello essenziale delle prestazioni, come esplicitamente dichiarato dal decreto istitutivo ([art. 2, comma 16, del D. Lgs. 147/2017](#)). Conseguentemente, sono stati considerati livelli essenziali delle prestazioni anche i servizi e gli interventi che accompagnano il nucleo familiare dal momento della richiesta del Rel all'affrancamento dalla condizione di povertà ed esclusione sociale: dall'accesso ai servizi, alla valutazione della condizione di bisogno, alla progettazione personalizzata fino all'individuazione dei sostegni per il nucleo familiare e degli impegni assunti dai suoi membri. Il [D. Lgs. 147/2017](#) ha definito livello essenziale delle prestazioni anche l'offerta integrata di interventi e servizi secondo modalità coordinate definite dalle regioni e dalle province autonome.

Il **Piano Nazionale Sociale del triennio 2018-2020**, emanato in allegato al [Decreto 26 novembre 2018](#) di riparto del Fondo nazionale politiche sociali (FNPS), ha sottolineato come risulti difficile definire i LEP in un quadro economico in cui le risorse dedicate alle politiche sociali risultano fortemente limitate. Pertanto, il Piano si limita a programmare a livello nazionale l'utilizzo delle risorse del FNPS, e, senza pretendere di fissare livelli essenziali delle prestazioni, individua il percorso verso obiettivi condivisi in grado di garantire maggiore uniformità territoriale in un quadro territoriale della spesa sociale fortemente disomogeneo, a volte all'interno di una stessa regione. Conseguentemente, il Piano 2018-2020 si connota esplicitamente come Piano "di transizione" e rinvia, senza innovare, alla matrice di [macro-livelli e aree di intervento](#) su cui dal 2013 le Regioni programmano le risorse del Fondo, stabilendo, come unico paletto, che almeno il 40% delle risorse del FNPS trasferito alle Regioni sia utilizzato a copertura delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza.

Successivamente, la **legge di bilancio 2019** ([art. 1, comma 255, della legge 145/2018](#)) ha **istituito**, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il **Fondo per il reddito e la pensione di cittadinanza**.

Le risorse indirizzate al beneficio economico collegato al Rel sono state trasferite nel Fondo per il reddito e la pensione di cittadinanza, mentre la Quota servizi del Fondo povertà è stata destinata allo sviluppo degli interventi e dei servizi sociali previsti per il Patto di inclusione, il progetto orientato alla rimozione delle condizioni che sono alla radice della condizione di povertà dei beneficiari de RdC.

Piani triennali per l'utilizzo delle risorse dei fondi statali dedicati alle politiche sociali

La [legge 33/2017](#) "Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali" ha previsto una diversa erogazione delle risorse stanziata a livello centrale per il finanziamento delle politiche sociali.

A tal fine, l'art. 1, comma 4, lettere a) e b), della legge delega ha istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS), un organismo di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali, con il compito di favorire una maggiore omogeneità territoriale nell'erogazione delle prestazioni e di definire linee guida specifiche per gli interventi sociali previsti.

Il [D. Lgs. 147/2017](#), attuativo della delega e istitutivo del Reddito di inclusione (REI - la misura nazionale di contrasto alla povertà), ha conseguentemente previsto, all'articolo 21, la costituzione, presso il MLPS, della Rete della protezione e dell'inclusione sociale, con il compito di predisporre specifici Piani triennali (con possibili aggiornamenti annuali), quali strumenti programmatici per l'utilizzo delle risorse dei fondi statali dedicati alle politiche sociali (Fondo nazionale per le politiche sociali, Fondo nazionale per le non autosufficienze, "Quota servizi del Fondo povertà").

Nel disegno del legislatore, i **Piani**, programmati su un **orizzonte temporale triennale** con eventuali aggiornamenti annuali, devono individuare lo sviluppo degli interventi a valere sulle risorse dei Fondi cui fanno riferimento, con l'**obiettivo di un raggiungimento graduale**, nei limiti delle risorse disponibili, **dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale**. Ma, più in generale, al di là della specifica "specializzazione" dei fondi nazionali a finanziamento dei servizi territoriali, i Piani hanno come priorità imprescindibile l'adozione di un **approccio il più possibile integrato nella programmazione dei servizi territoriali** (afferenti al sistema sanitario, al sistema delle politiche del lavoro, al sistema di educazione e istruzione, al sistema della formazione e delle politiche abitative). Tale integrazione, si sottolinea, appare sempre più necessaria per servizi "cerniera" come i servizi sociali, per la loro potenzialità – a fronte delle particolari fragilità e dei peculiari bisogni di cui si fanno carico – di attivare il complesso delle risorse e dei servizi territoriali necessari ad una appropriata progettazione personalizzata degli interventi.

Con riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni assistenziali, i Piani devono individuare: - le priorità di finanziamento; - l'articolazione delle risorse dei fondi tra le diverse linee di intervento; - i flussi informativi e gli indicatori finalizzati a specificare le politiche finanziate e a determinare eventuali *target* (obiettivi) quantitativi di riferimento.

La Rete è anche chiamata ad elaborare apposite **linee di indirizzo** negli specifici campi d'intervento delle politiche che si riferiscono al sistema degli interventi e dei servizi sociali. Le linee di indirizzo si affiancano ai Piani, e costituiscono strumenti operativi per orientare le pratiche dei servizi territoriali, a partire dalla condivisione delle esperienze, dei metodi e degli strumenti di lavoro, allo scopo di assicurare una maggiore omogeneità nell'erogazione delle prestazioni.

Con l'istituzione del Reddito e della pensione di cittadinanza, ad opera del [decreto legge 4/2019](#), dal 1 aprile 2019, è stato abrogato quasi per intero il Capo II del **D.Lgs. 147/2017**, dedicato al REI, lasciando in vigore il Capo III, dedicato al riordino delle prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto alla povertà e il **Capo IV, dedicato al rafforzamento dei servizi e degli interventi di contrasto alla povertà**. Per quanto riguarda, gli "Interventi e servizi sociali per il contrasto alla povertà", l'art. 11 del [decreto legge n. 4/2019](#) ha abrogato le disposizioni del [D.Lgs. n. 147/2017](#), che avevano istituito i Punti di accesso, presso i quali, in ogni ambito territoriale, era prevista l'offerta di informazione, consulenza e orientamento ai nuclei familiari sulla rete integrata degli interventi e dei servizi sociali e, qualora fossero ricorse le condizioni, assistenza nella presentazione della richiesta del Rel.

Nel nuovo quadro normativo, sono rimasti tuttavia immutati i compiti della **Rete**, che **ha adottato i seguenti piani**:

- [Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2018-2020](#). Nel giugno 2018, il Piano è stato adottato insieme al riparto della "quota servizi" del Fondo povertà per il triennio 2018-2020 (per un approfondimento del Piano si veda il paragrafo successivo sul Rafforzamento dei servizi sociali);

- [Piano Nazionale Sociale del triennio 2018-2020](#), adottato nel novembre 2018, unitamente al [decreto di riparto per il 2018 delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali \(FNPS\)](#). In sede di prima applicazione, il Piano rinvia alla matrice di [macro-livelli e aree di intervento](#) verso cui, dal 2013, le Regioni indirizzano le risorse del Fondo, e pone come unico limite che, per il complesso degli interventi e dei servizi sociali come delimitato dalla medesima matrice, venga utilizzato fino al 40% della quota trasferita a ciascuna regione, restando indirizzato almeno un ulteriore 40% alla copertura delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza. Nel settembre 2019 è stato adottato il [decreto di riparto per il 2019](#);

Il Piano sottolinea come l'area dell'infanzia e dell'adolescenza sia rimasta fuori dalla specializzazione che i fondi nazionali hanno negli anni osservato con riferimento alle grandi aree di utenza dei servizi sociali territoriali (disabilità e povertà, in particolare). Infatti, da quando il Fondo nazionale dedicato ai diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, istituito dalla legge 285/1997, è confluito proprio nel Fondo per le politiche sociali (con l'eccezione della quota destinata alle cd. "città riservatarie") e la successiva considerazione "indistinta" della quota trasferita alle Regioni, la quantificazione delle risorse destinate a tale area su base nazionale è divenuta sempre più difficile. La stessa Corte dei Conti, nell'indagine sulla gestione del Fondo infanzia e adolescenza ([Del. 3 agosto 2018, n. 15/2017/G](#)), lamenta nelle conclusioni "la difficoltà di individuare gli specifici interventi di competenza regionale a favore dei minori effettuati a valere sulle risorse del Fondo riconfluite in modo indistinto e senza vincolo di destinazione nel Fondo nazionale per le politiche sociali" e richiama il necessario ancoraggio ai livelli essenziali delle prestazioni: "Per quest'ultimo aspetto si ritiene, peraltro, ad oggi individuabile la competenza dell'amministrazione centrale, che è; la sola a poter assicurare il necessario coordinamento ed una distribuzione dei servizi di qualità; omogenea su tutto il territorio nazionale, come auspicato anche dal Comitato per l'attuazione della Convenzione Onu del 1989, superando le differenze esistenti fra un territorio e l'altro del Paese". Sempre con riferimento all'area dei minori, nel Piano, si ricorda che, originariamente, tra i servizi territoriali erano inclusi anche gli asili nido e i servizi integrativi per la prima infanzia come possibile area su cui fissare obiettivi di servizio, seppur la [legge 328/2000](#) non ricomprendeva i nidi, per la loro peculiare natura a cavallo con i servizi educativi, nel sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali (art. 22). Dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 65/2017, tali servizi hanno trovato definitiva collocazione nel "sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni", con forme proprie di finanziamento. Coerentemente con tali disposizioni, a decorrere dal secondo anno di vigenza del Piano sociale, vale a dire dal 2020, i nidi d'infanzia e i servizi integrativi per la prima infanzia non saranno più; inclusi nel novero dei servizi su cui programmare l'utilizzo del FNPS.

- [Piano nazionale della non autosufficienza 2019-2021](#) e conseguente [riparto triennale del Fondo](#), adottato con DPCM del 21 novembre 2019. Il Piano individua la platea dei beneficiari del Fondo, nei "disabili gravissimi", come definiti dal decreto di riparto per l'annualità 2016 del Fondo ([D.M. 26 settembre 2016](#)). Considerata la dimensione strutturale del Fondo (550 milioni di euro a decorrere dal 2019) e il numero di persone con disabilità gravissima (inferiore a 60 mila), il Piano ritiene sostenibile un intervento che, in assenza di altri servizi erogati dal territorio (come ad esempio, assistenza domiciliare o servizi semiresidenziali), preveda un trasferimento di almeno 400 euro mensili per 12 mensilità.

Al fine di **uniformare e rendere più efficiente l'erogazione delle risorse dedicate alle politiche sociali**, i decreti di riparto per il 2019 dei Fondi per le politiche sociali e la non autosufficienza hanno previsto una **diversa procedura relativa alla programmazione regionale della quota parte delle risorse ricevute e del monitoraggio del loro utilizzo da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali**. In sintesi, le quote delle risorse dei Fondi, nella quota assegnata a ciascuna regione sulla base del decreto di riparto, vengono trasferite alle regioni dopo una valutazione della coerenza della programmazione regionale con le indicazioni nazionali e la rendicontazione degli utilizzi delle precedenti annualità. Più analiticamente, le regioni sono tenute a comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un piano regionale riferito alle politiche sociali e alla non autosufficienza. Per garantire una maggiore omogeneità nell'utilizzo delle risorse, entrambi i decreti di riparto forniscono uno schema predefinito per la compilazione del piano regionale. La comunicazione dei Piani è condizione necessaria per l'erogazione delle risorse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le Regioni una volta ottenute le risorse devono destinarle entro i successivi 60 giorni agli ambiti territoriali e devono strutturare un sistema di monitoraggio per alimentare il sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali. Ulteriore condizione necessaria per l'erogazione delle quote assegnate dai rispettivi decreti di riparto, è la rendicontazione del loro utilizzo da parte degli ambiti territoriali (ci si riferisce al secondo anno precedente a quello di riferimento). Inoltre, dal 2021, tale rendicontazione deve essere effettuata nella specifica sezione del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, e deve rendicontare l'effettivo utilizzo, da parte degli ambiti territoriali, di almeno il 75%, su base regionale, delle risorse assegnate. Eventuali somme non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva

erogazione.

Rafforzamento dei servizi sociali

Nel marzo 2018, la Rete della protezione e dell'inclusione sociale ha approvato il [Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà](#). Nel giugno 2018, il [Piano](#) è stato adottato insieme al [riparto](#) della "quota servizi" del Fondo povertà per il triennio 2018-2020.

In prima battuta, il Piano ha sottolineato l'importanza di rendere omogenei, a livello territoriale, gli ambiti di programmazione dei comparti sociale, sanitario e delle politiche del lavoro, tenendo conto, nella programmazione e realizzazione degli interventi, delle attività del Terzo Settore (qui il [comunicato](#) del MLPS).

Il Piano, inoltre, ha definito le priorità per l'utilizzo delle risorse afferenti al Fondo attraverso "obiettivi di servizio", considerati strumenti per avviare il riconoscimento dei livelli essenziali delle prestazioni, tenuto conto delle risorse disponibili.

Più precisamente, è stato previsto:

- un **rafforzamento del servizio sociale professionale, per arrivare ad avere almeno un assistente sociale ogni 5mila abitanti;**
- **l'elenco tassativo dei servizi e degli interventi e finanziabili**, di cui al [D. Lgs. 147/2017](#), ritenuto compatibile anche con il Patto di inclusione previsto dal Reddito di cittadinanza: per i servizi: servizio sociale professionale e il segretariato sociale; per gli interventi: tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione; sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare; assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità; sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare; servizio di mediazione culturale; servizio di pronto intervento sociale.

In questa cornice, il Piano individua le priorità nazionali, mentre, in coerenza con queste, i **Piani regionali** dovranno eventualmente indicare ulteriori specifici rafforzamenti da prevedere nei territori di competenza. Saranno quindi i Piani regionali (o diversi atti di programmazione) a disciplinare le forme di collaborazione e cooperazione tra i servizi che permettono di raggiungere i risultati auspicati (ad esempio, a valere sui fondi dei POR del Fondo sociale europeo, i Piani regionali potranno prevedere meccanismi premiali volti a favorire l'efficacia e l'efficienza dei servizi tramite il rafforzamento della gestione associata). Inoltre, ogni singola regione o provincia autonoma dovrà rispettare la condizione posta dall'art. 23 del D. Lgs. 147/2017 nella predisposizione della programmazione regionale dei servizi e interventi di contrasto alla povertà (definita livello essenziale delle prestazioni). Più precisamente, le regioni dovranno definire l'offerta integrata di interventi e servizi secondo modalità coordinate, da raggiungere attraverso l'adozione di:

- **ambiti territoriali di programmazione omogenei per il comparto sociale, sanitario e delle politiche per il lavoro**, prevedendo che gli ambiti territoriali sociali trovino coincidenza per le attività di programmazione ed erogazione integrata degli interventi con le delimitazioni territoriali dei distretti sanitari e dei centri per l'impiego;

- **atti di indirizzo in grado di promuovere accordi territoriali tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, le politiche abitative e la salute.**

Nel **periodo emergenziale**, in cui è venuta in rilievo l'importanza dell'integrazione socio-sanitaria, il **rafforzamento dei servizi sociali in una ottica di integrazione fra i diversi livelli di governo**, è stata sottolineata dall'art. 89, comma 2-*bis* del decreto legge n. 34 del 2020 che ha inteso garantire la **continuità dei servizi sociali, socio assistenziali e socio sanitari** anche in situazione di **emergenza**. A tal fine, entro settembre 2020, le regioni e le province autonome sono state impegnate a definire, con proprio atto, le **modalità per garantire, anche in situazioni di emergenza, l'accesso e la continuità dei servizi sociali, socio assistenziali e socio sanitari essenziali**. La norma sottolinea anche che i servizi sociali indicati dall'articolo 22, comma 4, della Legge quadro n. 328 del 2020 (più precisamente il servizio sociale professionale e il segretariato sociale, il servizio di pronto intervento sociale, l'assistenza domiciliare, le strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociale e i centri di accoglienza residenziali o diurni) devono essere considerati **servizi pubblici essenziali anche se svolti in regime di concessione, accreditamento o mediante convenzione, in quanto volti a garantire il godimento di diritti della**

persona costituzionalmente tutelati.

A questo proposito si segnala la [sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 2020](#) che ha affrontato il tema molto discusso del rapporto fra la pubblica amministrazione e gli enti del terzo settore (ETS), disciplinato dall'art. 55 del Codice del Terzo settore (CTS - D.Lgs. 117/2017).

Testualmente la Corte afferma: "L'art. 55 CTS, infatti, pone in capo ai soggetti pubblici il compito di assicurare, «nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona», il coinvolgimento attivo degli ETS nella programmazione, nella progettazione e nell'organizzazione degli interventi e dei servizi, nei settori di attività di interesse generale definiti dall'art. 5 del medesimo CTS. Ciò in quanto gli ETS sono identificati dal CTS come un insieme limitato di soggetti giuridici dotati di caratteri specifici (art. 4), rivolti a «perseguire il bene comune» (art. 1), a svolgere «attività di interesse generale» (art. 5), senza perseguire finalità lucrative soggettive (art. 8), sottoposti a un sistema pubblicistico di registrazione (art. 11) e a rigorosi controlli (articoli da 90 a 97). Tali elementi sono quindi valorizzati come la chiave di volta di un nuovo rapporto collaborativo con i soggetti pubblici: secondo le disposizioni specifiche delle leggi di settore e in coerenza con quanto disposto dal codice medesimo, agli ETS, al fine di rendere più efficace l'azione amministrativa nei settori di attività di interesse generale definiti dal CTS, è riconosciuta una specifica attitudine a partecipare insieme ai soggetti pubblici alla realizzazione dell'interesse generale. Gli ETS, in quanto rappresentativi della "società solidale", del resto, spesso costituiscono sul territorio una rete capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono dal tessuto sociale, e sono quindi in grado di mettere a disposizione dell'ente pubblico sia preziosi dati informativi (altrimenti conseguibili in tempi più lunghi e con costi organizzativi a proprio carico), sia un'importante capacità organizzativa e di intervento: ciò che produce spesso effetti positivi, sia in termini di risparmio di risorse che di aumento della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate a favore della "società del bisogno". Si instaura, in questi termini, tra i soggetti pubblici e gli ETS, in forza dell'art. 55, un canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato: la «co-programmazione», la «co-progettazione» e il «partenariato» (che può condurre anche a forme di «accreditamento») si configurano come fasi di un procedimento complesso espressione di un diverso rapporto tra il pubblico ed il privato sociale, non fondato semplicemente su un rapporto sinallagmatico. Il modello configurato dall'art. 55 CTS, infatti, non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico. Del resto, lo stesso diritto dell'Unione – ... – mantiene, a ben vedere, in capo agli Stati membri la possibilità di apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, un modello organizzativo ispirato non al principio di concorrenza ma a quello di solidarietà (sempre che le organizzazioni non lucrative contribuiscano, in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente al perseguimento delle finalità sociali)".

Fondo nazionale per le politiche sociali

Nel Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS), istituito dalla [legge 449/1997](#) (legge finanziaria per il 1998), sono contenute le **risorse** che lo **Stato stanziava annualmente** con la legge di bilancio per la promozione e il **raggiungimento degli obiettivi di politica sociale** indicati dalla legge quadro 328/2000. Le **risorse** del FNPS, **ripartite annualmente**, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, fra regioni, province autonome, comuni e Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono assegnate con decreto interministeriale (sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono pubblicati i [decreti di riparto dal 2005 al 2019](#)). A partire dal 2010 le somme riferite alle Province Autonome di Trento e Bolzano, pur essendo calcolate ai fini del riparto, sono rese indisponibili (articolo 2, comma 109, della [legge 191/2009](#) finanziaria 2010).

In conseguenza della modifica del Titolo V della Costituzione, che ha determinato lo spostamento della materia dell'assistenza sociale dall'area della potestà legislativa concorrente Stato-Regioni a quella della potestà legislativa esclusiva delle Regioni ([Sentenza Corte costituzionale n. 423/2004](#)), il FNPS è un **fondo**

indistinto, pertanto le risorse non possono essere vincolate ad una specifica destinazione individuata a livello nazionale.

La legge di bilancio 2020 (Sezione II della legge 160/2019) ha previsto, **per ciascun anno del triennio 2020-2022**, un **finanziamento di 394 milioni di euro**.

Gli interventi finanziati a valere sul FNPS sono stati rimodulati nel tempo da alcuni provvedimenti normativi. In particolare, le risorse del Fondo per l'infanzia e l'adolescenza, limitatamente alla parte dedicata ai progetti da realizzare nelle 15 città riservatarie, dal 2008 sono determinate annualmente in Tabella C della legge di stabilità e allocate direttamente nel Fondo per l'infanzia e l'adolescenza. Le risorse per gli interventi su tutto il territorio nazionale da dedicare all'infanzia e all'adolescenza, invece, confluiscono ancora nel FNPS indistintamente, senza essere quantificate. Per quanto riguarda le somme destinate al finanziamento degli interventi costituenti i diritti soggettivi (assegno al nucleo familiare con tre figli minori, per la maternità, agevolazioni disabili e lavoratori talassemici), dal 2010, la [legge 191/2009](#) ha disposto che siano finanziati attraverso appositi capitoli iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Si ricorda infine che le risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali destinate alla copertura degli oneri relativi agli interventi in materia di Terzo settore di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS) sono ora allocate (ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 117/2017 recante Codice del Terzo settore) nel capitolo 3523 *Altri interventi per il sostegno degli enti del terzo settore* del Programma 3.1 Terzo settore.

Per quanto riguarda la consistenza del Fondo, dal 2010 si è assistito a una progressiva contrazione delle risorse assegnate: il fondo, quasi azzerato dalla Legge di stabilità 2011 e 2012, è stato parzialmente ricostituito dalla Legge di stabilità 2013 ([Legge 228/2012](#)), che gli ha destinato circa 344 milioni di euro. Per il 2014, la legge di stabilità ([legge 147/2013](#)) ha destinato al FNPS 317 milioni di euro. Con la legge di stabilità 2015 ([legge 190/2014](#)) lo stanziamento del Fondo ha acquistato carattere strutturale. L'articolo 1, comma 158, della stabilità 2015 ha infatti previsto uno **stanziamento annuale a regime di 300 milioni di euro a decorrere dal 2015** (qui consultabile la [Tabella](#) dei finanziamenti del FNPS fino al 2019, a cura della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome).

La **legge di bilancio 2020** ha previsto, per il triennio di interesse, uno stanziamento del Fondo pari a **394 milioni di euro**.

La Carta acquisti ordinaria

Il [decreto-legge 112/2008](#) ha istituito la Carta acquisti ordinaria: un **beneficio economico, pari a 40 euro mensili, caricato bimestralmente su una carta di pagamento elettronico**. La Carta acquisti è riconosciuta agli **anziani di età superiore o uguale ai 65 e ai bambini di età inferiore ai tre anni, se in possesso di particolari requisiti economici che li collocano nella fascia di bisogno assoluto**. Inizialmente, potevano usufruire della Carta acquisti ordinaria soltanto i cittadini italiani; la legge di stabilità 2014 ([legge 147/2013](#)) ha esteso la platea dei beneficiari anche ai cittadini di altri Stati dell'Ue e ai cittadini stranieri titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, purché in possesso dei requisiti sopra ricordati. La Carta è utilizzabile per il sostegno della spesa alimentare e sanitaria e per il pagamento delle spese energetiche. I negozi convenzionati, che supportano il programma, accordano ai titolari della Carta uno sconto del 5%. Gli enti locali possono aderire al programma Carta acquisti estendendone l'uso o aumentando il beneficio a favore dei propri residenti (decreto n. 89030 del 16 settembre 2008). La gestione della Carta acquisti è centralizzata. L'Inps procede all'accredito delle somme sulla carta elettronica, dopo aver ricevuto le domande e verificato i dati dei richiedenti.

La Carta acquisti è cumulabile con il Reddito di cittadinanza.

A partire dall'1 gennaio 2020, il limite massimo del valore dell'indicatore ISEE e dell'importo complessivo dei redditi comunque percepiti sono stati rispettivamente così determinati:

- per i cittadini nella fascia di età dei minori di anni 3, valore massimo dell'indicatore ISEE pari a euro 6.966,54
- per i cittadini di età compresa tra i 65 e i 70, valore massimo dell'indicatore ISEE pari a euro 6.966,54 e importo complessivo dei redditi percepiti non superiore a euro 6.966,54;
- per i cittadini nella fascia di età superiore agli anni 70, valore massimo dell'indicatore ISEE pari a euro 6.966,54 e importo complessivo dei redditi percepiti non superiore a euro 9.288,72

Come indicato dal [XVIII Rapporto annuale INPS](#), oltre 556mila i beneficiari della Carta Acquisti nel 2018 (nel 2017 erano stati 571.639), il 19,47% dei quali risiede in Campania, il 18,93% in Sicilia, il 10,45% in Lombardia, l'8,39 in Puglia, l'8,17% nel Lazio e il 5,85% in Calabria.

Fondo per le non autosufficienze

Per dare copertura ai costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria rivolta al sostegno di persone con gravissima disabilità e ad anziani non autosufficienti, e favorirne la permanenza presso il proprio domicilio evitando il rischio di istituzionalizzazione, è stato istituito il Fondo per le non autosufficienze (FNA) (art. 1, comma 1264, della [legge 27 dicembre 2006 n. 296](#) - legge finanziaria 2007). Le risorse sono aggiuntive rispetto a quelle destinate alle prestazioni e ai servizi in favore delle persone non autosufficienti da parte delle Regioni e delle autonomie locali. La sezione II della legge di bilancio 2020 ([legge 160/2019](#)) ha previsto una dotazione del Fondo per il 2020 pari a 571 milioni di euro. Nel corso dell'esame referente, nel corpo della Sezione I della legge di bilancio, è stato inserito il comma 331 che ha disposto un incremento di 50 milioni di euro a favore del Fondo per le non autosufficienze, le cui **risorse** sono pertanto pari, per il **2020, a 621 milioni di euro**.

Nel periodo emergenziale da COVID-19, nell'ottica di rafforzare i servizi e i progetti di supporto alla domiciliarità per le persone disabili e non autosufficienti, e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura, l'art. 104 del Decreto Rilancio ([decreto legge 34/2020](#)) ha incrementato il Fondo di 90 milioni di euro, finalizzando 20 milioni alla realizzazione di progetti per la vita indipendente.

A decorrere dal 2016, l'intera dotazione del FNA ha assunto carattere strutturale e si è accresciuta negli anni successivi: dai 400 milioni del 2016 ai 450 del biennio 2017-18 fino ai 573,2 milioni di euro nel 2019 (Per un approfondimento sulla consistenza del Fondo fino al 2019 si rinvia alla [Tabella](#) a cura della Segreteria della Conferenza delle regioni e delle province autonome). A queste risorse vanno poi sommate quelle derivanti dai risparmi connessi al programma straordinario di verifica della permanenza del possesso dei requisiti sanitari per l'erogazione delle prestazioni di invalidità civile, condotte da INPS nel periodo 2013-2015, che il legislatore aveva ridestinato all'FNA.

Le risorse del Fondo sono ripartite annualmente tra le regioni con decreto interministeriale, previa Intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

Il [Decreto di riparto del 26 settembre 2016](#), stabilendo la destinazione delle risorse, ha definito, all'articolo 3, la condizione delle persone con disabilità gravissime, ma solo ai fini del riparto, attribuendo agli interventi e servizi loro dedicati il 40% delle risorse del Fondo. Il successivo [Decreto di riparto 27 novembre 2017](#) ha attribuito le risorse del Fondo, prioritariamente, e comunque in maniera esclusiva per una quota non inferiore al 50%, per gli interventi a favore di persone in condizione di "disabilità gravissima", ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) e delle persone con stato di demenza molto grave, tra cui quelle affette dal morbo di Alzheimer (come previsto, per l'Alzheimer, dall'art. 1, comma 411, della legge 232/2016 - legge di bilancio 2017). Il restante ammontare del Fondo finanzia gli interventi per "non autosufficienze gravi", ad oggi però; non meglio specificate a livello nazionale e quindi rimesse nei termini definitivi esclusivamente alla programmazione regionale.

Si ricorda, che, dal 2014, a valere sulla quota del Fondo destinata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono finanziate anche le azioni volte all'attuazione del **Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità**, adottato con [D.P.R. 4 ottobre 2013](#), relativamente alla linea di attività n. 3, "[Vita indipendente e inclusione nella società](#)". Il Programma di azione sottolinea come, grazie all'indicazione di principio espressa dalla [legge n. 162/1998](#), le Regioni hanno sperimentato e favorito, nel corso degli anni, una progettualità volta all'assistenza indiretta, all'incentivazione della domiciliarità e, pur in modo residuale, al supporto ai percorsi di autonomia personale. Un ruolo rimarchevole è stato ricoperto dai centri o servizi per la vita indipendente che hanno offerto alle persone e ai servizi pubblici un supporto alla progettazione individualizzata ma anche un aiuto per gli aspetti più pratici ed operativi nella gestione dell'assistenza indiretta.

Il FNA, sin dalla sua istituzione, ha indirizzato il proprio spazio d'azione verso interventi volti a favorire la domiciliarità. Pertanto gli **interventi finanziabili** a valere sulle risorse del Fondo sono andati specializzandosi in tre tipologie: assistenza domiciliare diretta; assistenza "indiretta" mediante trasferimenti monetari sostitutivi di servizi o per il *caregiver*; interventi complementari ai precedenti anche nella forma di ricoveri di sollievo (esclusi comunque i ricoveri a ciclo continuativo non temporaneo).

La condizione di disabilità gravissima non esaurisce il novero delle finalizzazioni del Fondo per le non autosufficienze. In generale, il Fondo finanzia anche interventi per **non autosufficienze "gravi"**, ad oggi però non meglio specificate a livello nazionale e quindi rimesse nei termini definitivi esclusivamente alla programmazione regionale. Per quanto riguarda l'accesso dei disabili gravi alle prestazioni, è diffuso l'utilizzo dell'ISEE, utilizzato in

alcune Regioni mediante la fissazione di soglie di accesso, in altre come criterio di ordinamento delle domande per individuare i beneficiari in caso di risorse non sufficienti. In alcuni casi, infine, si individuano a livello regionale specifici *target* di intervento (esempio, anziani o minorenni). In altri, le risorse sono trasferite agli ambiti territoriali (a volte ai distretti sociosanitari), che a loro volta individuano beneficiari e interventi secondo le priorità del territorio. In generale, l'accesso agli interventi è sempre preceduto da una valutazione multidimensionale a cura di una specifica équipe con competenze socio-sanitarie, ma non esistono pratiche comuni negli strumenti e nei criteri di scelta adottati. Varie sono ad esempio le scale di valutazione prese a riferimento, ma senza che da esse discendano differenziazioni nei servizi e negli interventi attivati utili per la definizione di una modalità d'accesso unica a livello nazionale o anche regionale.

Fondo per la disabilità e la non autosufficienza

La legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 330, della legge 160/2019) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato "Fondo per la disabilità e la non autosufficienza", con una dotazione pari a 29 milioni di euro per il 2020, a 200 milioni di euro per il 2021, a 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Le risorse del Fondo sono indirizzate all'attuazione di interventi a favore della disabilità finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno in materia. Tali interventi, ai sensi della norma istitutiva, dovranno essere attuati con appositi provvedimenti normativi, nei limiti di spesa previsti.

Sul punto si ricorda che la NaDef ha preannunciato, a completamento della manovra di bilancio 2020-2022, quale collegato, un disegno di legge in materia di disabilità al quale sembrano destinate le risorse accantonate nel Fondo.

Fondo Dopo di noi - Disabili gravi privi di sostegno familiare

La [legge n. 112/2016](#) *Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare* ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo destinato "alla copertura finanziaria di interventi legislativi recanti misure per il sostegno di persone con disabilità grave prive di legami familiari". In seguito, il [decreto legge 86/2018](#) in materia di riordino delle competenze dei Ministeri, ha attribuito al Presidente del Consiglio, ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità (ora Ministro per le pari opportunità e la famiglia), la titolarità, insieme al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dei decreti di attuazione e degli atti di riparto delle risorse del Fondo Dopo di noi che è stato disciplinato, con l'individuazione degli obiettivi di servizio e delle modalità di riparto, dal [decreto del 23 novembre 2016](#).

Dal 2018, il Fondo ha una dotazione strutturale pari a 56,1 milioni. La legge di bilancio 2020 (art. 1, co. 490, della legge 160/2019) ha incrementato la dotazione del Fondo Dopo di noi di 2 milioni di euro per il 2020. Pertanto le risorse del Fondo risultano pari, a legislazione vigente, a **58,1 milioni di euro**.

Nel periodo emergenziale da COVID-19, nell'ottica di rafforzare i servizi e i progetti di supporto alla domiciliarità per le persone disabili e non autosufficienti, e nell'ottica di rafforzare tali interventi anche attraverso la realizzazione di soluzioni alloggiative innovative, il Fondo è stato **incrementato di ulteriori 20 milioni** di euro dall'art. 104 del Decreto Rilancio ([decreto legge 34/2020](#)).

Destinatari delle misure di assistenza, cura e protezione sono le persone con disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare, in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale. In tal senso, le misure prevedono la progressiva presa in carico della persona disabile durante l'esistenza in vita dei genitori e devono essere definite con il coinvolgimento dei soggetti interessati e nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, e, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi. Le misure previste dalla legge 112/2016 rafforzano quanto già previsto in tema di progetti individuali per le persone disabili. Restano infatti salvi i livelli essenziali di assistenza e gli altri benefici previsti dalla legislazione vigente in favore delle persone disabili. Inoltre, le regioni e le province autonome assicurano l'assistenza sanitaria e sociale alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare garantendo, nell'ambito territoriale di competenza, i livelli di assistenza ospedaliera, di assistenza territoriale e di prevenzione, riferibili ai LEA in ambito sanitario.

Per l'attuazione della legge, si rinvia alla [Seconda Relazione](#) (riferita all'anno 2018) al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 22 giugno 2016, n. 112.

Le risorse inizialmente stanziati sono state pari a: 90 milioni di euro per il 2016, 38,3 milioni di euro per il 2017 e

56,1 milioni annui a decorrere dal 2018.

Per il 2017, il riparto dei 38,3 milioni previsti è stato disposto, a seguito di intesa in Conferenza unificata, con il decreto del 27 giugno 2017 ([qui il testo](#)).

La legge di bilancio 2018 ([legge 205/2017](#)) ha defanziato il Fondo di 5 milioni per ciascun anno del biennio 2018-2019, portandone nei due anni la dotazione a 51,1 milioni di euro. Pertanto per il 2018, le risorse, come previsto dalla legge di bilancio 2018, sono state pari a 51,1 milioni di euro. Nel settembre 2018, la Conferenza unificata ha espresso [Intesa](#) sul riparto delle risorse per il 2018 (poi ripartite con il decreto 15 novembre 2018), esprimendo al contempo la propria preoccupazione per il defanziamento e raccomandando al Governo di ritornare al più presto allo stanziamento di 56,1 milioni. La legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 455, della legge 145/2018) ha riportato a 56,1 milioni di euro la dotazione del Fondo Dopo di noi. Il riparto delle risorse è stato effettuato, per l'annualità 2019, con il [DPCM 21 novembre 2019](#).

Si segnala inoltre il documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, [Posizione sull'attuazione della legge quadro n. 328/2000 e sulla legge 112/2016 \(c.d. Dopo di noi\)](#), del luglio 2020.

La [legge n. 112/2016](#) (qui l'[iter parlamentare](#)) deve essere inquadrata nel contesto normativo riferibile ai diritti delle persone con disabilità, in attuazione dei principi stabiliti dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui **diritti delle persone con disabilità**.

Nel rispetto delle competenze in tema di assistenza assegnate dalla Riforma del Titolo V ai diversi livelli di governo, il provvedimento si limita a delineare il quadro di obiettivi da raggiungere in maniera uniforme sul territorio nazionale.

Con l'**espressione "dopo di noi"** ci si riferisce al periodo di vita dei disabili successivo alla scomparsa dei genitori/familiari. Sul tema della vita indipendente, la [Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità](#), all'articolo 19, sancisce "il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone" invitando gli Stati parti ad adottare misure efficaci ed adeguate per facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto nonché la loro piena integrazione e partecipazione nella società. Per quanto riguarda la protezione giuridica delle persone con disabilità e loro autodeterminazione, la Convenzione Onu, all'articolo 12, prevede che gli Stati Parti adottino misure adeguate per consentire l'accesso da parte delle persone con disabilità al sostegno necessario ad esercitare la propria capacità giuridica. Nello spirito della Convenzione, tali misure devono:

- rispettare i diritti, la volontà e le preferenze della persona disabile;
- essere scevre da ogni conflitto di interesse e da ogni influenza indebita;
- essere applicate per il più breve tempo possibile;
- essere soggette a periodica revisione da parte di un'autorità competente, indipendente ed imparziale o da parte di un organo giudiziario.

La [legge 104/1992](#) per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate ha dettato disposizioni in materia di diritti, integrazione sociale ed assistenza dei soggetti citati, allo scopo di agevolare, in coerenza con i principi di cui all' [art. 3 della Costituzione](#), la loro partecipazione alla vita della collettività ed il loro inserimento nel mondo del lavoro, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali.

L'articolo 3, comma 3, della legge definisce come disabile grave la persona che, a causa di "minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici".

Successivamente, la [legge 21 maggio 1998, n.162](#) , ha modificato la [legge n. 104/1992](#), prevedendo programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati "allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita" (articolo 39, comma 2, lettera *I-ter*, della [legge n. 104/1992](#), come modificato dalla [legge n. 162/1998](#)). Per i disabili gravi senza sostegno del nucleo familiare, tali programmi di aiuto possono essere organizzati dai Comuni (articolo 10, comma 1- *bis* della [legge n. 104/1992](#), come modificato dalla [legge n. 162/1998](#)). Da parte loro, le regioni possono programmare forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore, come prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli enti locali ([legge n. 104/1992](#), articolo 39, comma 2, lettera *I-bis*, come modificato dalla [legge n. 162/1998](#)). Infine, l'articolo 41- *ter* della [legge n. 104/1992](#) dispone che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuova e coordini progetti sperimentali a favore di persone con handicap e che, con proprio decreto, definisca i criteri e le modalità per la presentazione e la valutazione di progetti sperimentali, nonché i criteri per la ripartizione dei fondi stanziati.

Come indicato dall'articolo 14 della [legge n. 328/2000](#), le prestazioni per realizzare la piena integrazione delle

persone disabili possono essere realizzate attraverso diverse tipologie di interventi: prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale; servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale; misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale.

A partire da queste premesse, per la cura e l'assistenza dei disabili gravi privi di sostegno familiare, nelle diverse realtà regionali si sono diffusi modelli gestionali alternativi all'istituzionalizzazione in residenze sanitarie o socio-sanitarie. Nella maggior parte dei casi, tali modelli sono stati realizzati grazie allo strumento della fondazione partecipata, un istituto giuridico di diritto privato che si caratterizza per la presenza di uno scopo non modificabile nel tempo, che deve essere definito dai soci fondatori al momento della sottoscrizione dell'atto costitutivo.

Le misure previste dalla [legge 112/2016](#) rafforzano quanto già previsto in tema di progetti individuali per le persone disabili. Restano infatti salvi i livelli essenziali di assistenza e gli altri benefici previsti dalla legislazione vigente in favore delle persone disabili, accanto ai quali, la legge n. 112 prevede interventi di residenzialità a finanziamento misto pubblico/privato volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità delle persone con disabilità grave in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducono condizioni abitative e relazionali della casa familiare. Si prevedono inoltre detrazioni sulle spese sostenute per sottoscrivere polizze assicurative e contratti a tutela dei disabili gravi nonché esenzioni e sgravi su trasferimenti di beni dopo la morte dei familiari, costituzione di *trust* e altri strumenti di protezione legale.

La [legge 112/2016](#) disciplina inoltre la **detraibilità delle spese sostenute per le polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave**, con l'incremento da 530 a 750 euro della detraibilità dei premi per assicurazioni versati per rischi di morte nonché le **esenzioni ed agevolazioni tributarie** per i seguenti **negozi giuridici, destinati in favore di disabili gravi** (come definiti dall'[art. 3 della legge n. 104 del 1992](#)):

- costituzione di *trust*;
- costituzione di vincoli di destinazione di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, mediante atto in forma pubblica, ai sensi dell' [art. 2645-ter del codice civile](#) (con conseguente limitazione dell'impiego dei beni conferiti e dei loro frutti per il solo scopo sottostante il vincolo).
- costituzione di fondi speciali, composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario. L'affidatario può essere anche un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), che operi prevalentemente nel settore della beneficenza. Tali atti non devono essere assoggettati ad imposta di successione e donazione.

Viene poi specificato che le esenzioni ed agevolazioni sono ammesse a condizione che il negozio giuridico persegua come finalità esclusiva (espressamente indicata nell'atto) l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza di uno o più disabili gravi beneficiari. Sono state poi definite le ulteriori condizioni che devono sussistere, congiuntamente, per fruire delle esenzioni ed agevolazioni. In particolare, si richiede che il negozio giuridico:

- sia fatto per atto pubblico;
- identifichi in modo univoco i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli, descriva funzionalità e bisogni dei disabili beneficiari, indichi le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni degli stessi soggetti, comprese le attività volte a ridurre il rischio di istituzionalizzazione;
- individui gli obblighi del trustee, del gestore o del fiduciario, rispetto al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che deve promuovere in favore del disabile grave, nonché gli obblighi e le modalità di rendicontazione;
- contempli come beneficiari esclusivamente persone con disabilità grave;
- destini i beni esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali oggetto del medesimo negozio giuridico;
- individui il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte a carico del *trustee*, del gestore o del fiduciario;
- identifichi il termine finale di durata del *trust* o del vincolo di destinazione o del fondo speciale nella data di morte del disabile e definisca la destinazione del patrimonio residuo.

Fondo per accessibilità e mobilità delle persone con disabilità

La **legge di bilancio 2019** (art. 1, commi 489-491 della legge 145/2018) ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il **Fondo per l'accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità**, in attuazione della legge 18/2009 (recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui

diritti delle persone con disabilità) e in particolare degli articoli 9 e 20 della Convenzione stessa. Il Fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi volti alla innovazione tecnologica delle strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone con disabilità di cui all'articolo 381 del regolamento di cui al DPR 495/1992. La **dotazione** del Fondo per il **2019** è pari **5 milioni di euro**. Sono stati previsti successivi **decreti annuali** volti a definire gli interventi finalizzati alla prevenzione dell'uso indebito del contrassegno di parcheggio per disabili e alla definizione di interventi finalizzati all'innovazione tecnologica delle strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone con disabilità. Per emanare il decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dovrà operare di concerto con il Ministro per la famiglia e le disabilità, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata (Stato/Regioni/Enti locali), sentiti l'Automobile Club d'Italia (ACI) e le associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

A gennaio 2020 il decreto non risulta emanato, pertanto residuano sul cap. 7353 dello stato di previsione del MIT i 5 milioni di euro stanziati dalla legge di bilancio 2019.

Fondo inclusione delle persone sorde e con ipoacusia

La **legge di bilancio 2019** (art. 1, commi da 456 a 458 dell legge 145/2018) ha istituito, nello stato di previsione del MEF, un **Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia** il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Fondo è finalizzato, tra l'altro, a dare attuazione alla [Risoluzione del Parlamento europeo n. 2952 del 23 novembre 2016](#) sulle lingue dei segni e gli interpreti di lingua dei segni professionisti, ovvero a promuovere la piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia, anche attraverso la realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in Lingua dei segni italiana (LIS), videointerpretariato a distanza, nonché per favorire l'uso di tecnologie innovative finalizzate all'abbattimento delle barriere alla comunicazione. La **dotazione prevista è di 3 milioni per il 2019, 1 milione per il 2020 e 3 milioni per il 2021**. La definizione dei criteri e delle modalità per l'utilizzo delle risorse del Fondo deve essere definita da un decreto del Ministro delegato per le politiche della famiglia e delle disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del Lavoro e delle politiche sociali, sentite le altre amministrazioni interessate, nonché la Conferenza unificata. Il decreto non risulta ancora emanato.

Nel luglio 2020 è stato pubblicato un [Avviso](#) pubblico per il finanziamento di progetti afferenti le politiche di inclusione delle persone sorde e con ipoacusia finalizzato al finanziamento di specifici progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS) e video interpretariato a distanza nonché per favorire l'uso di ogni altra tecnologia finalizzata all'abbattimento delle barriere alla comunicazione. Possono partecipare le Regioni e le Province Autonome, anche in forma consortile, tra loro e con gli enti del terzo settore maggiormente rappresentativi delle categorie beneficiarie, e favorendo la partecipazione delle Autonomie locali, delle Aziende Sanitarie Locali e di eventuali altre istituzioni pubbliche. Alla realizzazione dei progetti, è destinato un finanziamento, per gli anni 2019 e 2020, pari a complessivi 4 milioni di euro a valere sul Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia.

Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare

La **legge di bilancio 2018** (commi 254-256 della [legge 205/2017](#)) ha istituito un Fondo per il sostegno del titolo di **cura e di assistenza del caregiver familiare** con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020.

La **legge di bilancio 2019** (art. 1, commi 483-484, della legge 145/2018) ha disposto l'**incremento** del Fondo di 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021. Pertanto, la rimodulazione complessiva della dotazione del Fondo sarà di **25 milioni nel 2019** e 2020, e di 5 milioni per il 2021. Le somme residue e non impiegate del Fondo, al termine di ciascun esercizio finanziario, dovranno essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo. Tale previsione appare motivata dal fatto che la legge di bilancio 2018 ha finalizzato le risorse del Fondo al sostegno "di interventi legislativi per il riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del prestatore di cure familiari". Tali interventi legislativi non sono stati finora approvati, di conseguenza, presumibilmente, le risorse del Fondo per il 2018 non sono state del tutto utilizzate. Recentemente, il decreto legge 86/2018 ha diversamente finalizzato le risorse del Fondo, prevedendo che queste siano destinate ad interventi in materia.

Il 16 ottobre 2020, in sede di Conferenza Unificata, è stato espresso il parere favorevole sul **decreto di**

riparto del "*Fondo per il sostegno e il ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare*".

Il decreto di riparto prevede che le risorse siano destinate alle Regioni che le utilizzano per interventi di sollievo e sostegno destinati al *caregiver* familiare, **secondo i seguenti criteri e priorità**:

- ai *caregiver* di persone in condizione di disabilità gravissima (come definita dall'art. 3 del decreto 26 settembre 2016 recante "Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, anno 2016");
- ai *caregiver* di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali comprovata da idonea documentazione;
- a programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del *caregiver* con la persona assistita.

Complessivamente, le risorse che le regioni destineranno ai comuni e agli ambiti territoriali per gli interventi, ammontano a euro **68.314.662**, così suddivisi:

- 2018 - 20.000.000
- 2019 - 24.457.899
- 2020 - 23.856.763.

Il Dipartimento per le politiche della famiglia provvederà a **monitorare la realizzazione degli interventi finanziati**.

Il [decreto legge 86/2018](#), di riordino delle competenze dei ministeri, ha disposto il trasferimento della dotazione del Fondo *caregiver* dallo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri. Se nella normativa previgente, il Fondo era finalizzato a sostenere gli interventi legislativi per il riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del prestatore di cure familiare, il [decreto legge 86/2018](#), ha invece previsto che la dotazione del Fondo (confermata in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020) sia destinata ad interventi in materia, adottati secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio, ovvero del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata. Resta ferma la nozione di *caregiver* familiare posta dall'art. 1, comma 255, della legge di bilancio 2018 ([legge 205/2017](#)). Più precisamente, la norma definisce il *caregiver* familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della [legge 76/2016](#), di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, in presenza di un handicap grave, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata, o sia titolare di indennità di accompagnamento.

Fondo politiche per la famiglia

Il Fondo per le politiche della famiglia è stato istituito ai sensi dell'art. 19, comma 1, del [decreto legge 223/2006](#) per **promuovere e realizzare interventi a tutela della famiglia**, nonché per supportare l'[Osservatorio nazionale sulla famiglia](#). Il Fondo è stato ridisciplinato dalla [legge 296/2006](#) (legge finanziaria 2007).

Recentemente, l'art. 3 del [decreto legge 86/2018](#), in materia di riordino delle competenze dei Ministeri, ha confermato in capo al Presidente del Consiglio, ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità (ora Ministro per le pari opportunità e la famiglia), le funzioni precedentemente svolte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di famiglia, attribuendone ulteriori con la finalità di **raccordare alcune competenze proprie della materia della famiglia**, quali i profili relativi alle adozioni, nazionali e internazionali, nonché un più ampio novero di funzioni attinenti l'infanzia e l'adolescenza. Le conseguenti modifiche all'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio è avvenuto con l'adozione del [DPCM 21 ottobre 2019](#).

Più in particolare, il [decreto legge 86/2018](#) ha attribuito al Ministro per la famiglia e la disabilità le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali e relazionali, nonché le funzioni di competenza statale precedentemente attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di coordinamento delle politiche volte alla tutela dei diritti e alla

promozione del benessere della famiglia, di interventi per il sostegno della maternità e della paternità (anche al fine del contrasto della crisi demografica), di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, con riassegnazione della gestione delle risorse afferenti al Fondo sostegno alla natalità e della funzioni (precedentemente in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali) concernenti la Carta famiglia.

Infine, in materia di adozioni il [decreto legge 86/2018](#) ha attribuito al Ministro per la famiglia e la disabilità le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di adozioni, anche internazionali, di minori italiani e stranieri, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al D.P.R. 8 giugno 2007, n. 108, in ordine alla presidenza della Commissione per le adozioni internazionali da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.

Conseguentemente, la **legge di bilancio 2019** (art. 1, comma 482, della legge 145/2018) ha introdotto una **nuova disciplina e nuove finalizzazioni del Fondo**, fra le quali si ricordano: interventi volti a valorizzare il ruolo dei Centri per la famiglia; definizione di criteri e modalità per la riorganizzazione dei Consulenti familiari (previa intesa in sede di Conferenza unificata); percorsi di sostegno, anche di natura economica, ai minori orfani di crimini domestici e alle loro famiglie, affidatarie o adottive; progetti finalizzati alla protezione e la presa in carico dei minori vittime di violenza assistita; contrasto del fenomeno del *cyberbullismo*; interventi per il sostegno dei genitori separati e divorziati; interventi volti a favorire i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono dei minori; interventi in materia di adozione e affidamenti. Le risorse del Fondo saranno ripartite con due distinti decreti del Ministro della famiglia e della disabilità. Il primo decreto, adottato dal medesimo Ministro, dovrà ripartire le risorse destinate al funzionamento degli Osservatori (Osservatorio nazionale sulla famiglia e Osservatorio nazionale per l'infanzia) la cui attività è sostenuta con le risorse del Fondo nonché ripartire le risorse per il finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della famiglia. Il secondo decreto, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata, dovrà invece ripartire le risorse per le restanti finalità del Fondo, come ridisciplinato.

Dal 2019, la dotazione a regime del Fondo è pari a 100 milioni di euro. Per il 2020, la dotazione del Fondo prevista dalla legge di bilancio 2020 è pari a **74,5 milioni di euro** (la Sezione II della legge 160/2019 ha infatti operato una riduzione di circa 30 milioni di euro sulla dotazione strutturale del Fondo come stabilita dalla legge di bilancio 2019).

Nel **periodo emergenziale** da COVID-19, l'art. 105 del Decreto Rilancio ([decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020](#)) ha **incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo**, allo scopo di destinare una quota di risorse ai Comuni per il potenziamento, anche in collaborazione con istituti privati, dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, durante il periodo estivo, per i bambini di **età compresa tra zero e 16 anni** (modifica approvata durante l'esame referente alla Camera, aumentando il *range* d'età originariamente previsto tra i 3 ed i 14 anni), nonché allo scopo di contrastare con iniziative mirate la **povertà educativa**.

L'incremento è stato **ripartito per 135 milioni** con Intesa sul finanziamento a 6.147 Comuni per il **potenziamento dei centri estivi** (v. [tabella del riparto regionale](#)), mentre i restanti **15 milioni** saranno assegnati tramite bando, per progetti di **contrasto alla povertà educativa**.

Nel 2010, le **risorse del Fondo** erano pari a circa 185 milioni di euro.

Dal 2011, il Fondo ha subito un forte ridimensionamento, con riduzione dei trasferimenti di risorse al sistema delle autonomie (la consistenza effettiva del Fondo nel 2011, è risultata pari a circa 50 milioni di euro, di cui 25 milioni alle autonomie). Nel 2012, l'importo del Fondo, pari a circa 32 milioni di euro, è stato incrementato, arrivando a circa 56 milioni di euro. Nel biennio 2013-2014, il Fondo ha subito una fortissima contrazione, attestandosi sui 17 milioni euro.

Per il 2015, la previsione del Fondo si è attestata a circa 18,3 milioni di euro, anche se la **legge di stabilità 2015** (art. 1, comma 131, [legge 190/2014](#)) ha istituito, nello stato di previsione del MEF, un fondo con una dotazione di 112 milioni di euro per iniziative a favore delle famiglie (di cui 100 mln per servizi socio educativi per la prima infanzia e 12 mln per i programmi di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti) e ha disposto (art. 1, comma 132, [legge 190/2014](#)), a partire dal 2015, uno **stanziamento a regime a favore del Fondo per le politiche della famiglia, pari a 5 milioni di euro**, finalizzato al sostegno delle adozioni internazionali e al pieno funzionamento della [Commissione per le adozioni internazionali](#).

La **legge di bilancio 2019** (Sezione II della legge 145/2018) ha incrementato il **finanziamento del Fondo** di circa 99,8 milioni di euro, che ha così raggiunto la previsione integrata, sempre per ciascun anno del triennio 2019-2021, di circa 107,9 milioni di euro. Come rilevabile dall'Allegato alla Relazione Tecnica del disegno di legge di bilancio il rifinanziamento di **100 milioni** è da considerarsi **a regime**.

Per un **panorama puntuale delle risorse assegnate al Fondo per le politiche della famiglia dal 2007 al 2019** si rinvia alla [Tabella](#) a cura Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Allegati e Link Web

Rapporto di monitoraggio sulle politiche per la famiglia delle Regioni e Province autonome al 31/12/2019
<http://www.camera.it/temiap/2020/06/01/OCD177-4418.pdf>

Rapporto di monitoraggio sulle politiche per la famiglia dei Comuni al 31/08/2019
<http://www.camera.it/temiap/2020/06/01/OCD177-4419.pdf>

Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza

La [legge 28 agosto 1997, n. 285](#) ha sollecitato e sostenuto la **progettualità orientata alla tutela e alla promozione del benessere dei bambini e dei ragazzi** attraverso l'istituzione di un Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza suddiviso tra le Regioni (70%) e [15 Città riservatarie](#) (30%), chiamando gli enti locali e il terzo settore a programmare insieme e a diffondere una cultura di progettazione concertata e di collaborazione interistituzionale.

In seguito, la legge finanziaria 2007 ([legge 296/2006](#)) ha disposto, all'art. 1, co. 1258, che la **dotazione del Fondo** fosse **completamente destinata ai progetti** da realizzare nelle **15 città riservatarie** e che le restanti risorse destinate all'infanzia e all'adolescenza confluissero, indistintamente, nel Fondo nazionale per le politiche sociali.

Oggi le 15 Città riservatarie - Bari, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Taranto, Torino, Venezia - costituiscono una sorta di nucleo fondante per le politiche della legge 285 e rappresentano un laboratorio di sperimentazione in materia di infanzia e adolescenza. Il trasferimento delle risorse avviene con vincolo di destinazione, quindi i finanziamenti della legge 285 sono collegati alla progettazione dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza. Tra gli strumenti promossi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la buona riuscita della sperimentazione 285, vi è il Tavolo di coordinamento tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Città riservatarie e la [Banca dati dei progetti](#).

La dotazione del Fondo per il **2020** è pari a **28,8 milioni di euro**.

La stabilità 2013 ([legge 228/2012](#)) ha destinato al Fondo, per il 2013, 39,6 milioni di euro.

La stabilità 2014 ([legge 147/2013](#)) ha disposto, per il 2014, una dotazione pari a 30,6 milioni di euro.

Dal 2015, la dotazione annuale del Fondo è pari a circa 28,8 milioni di euro.

Allegati e Link Web

Corte dei Conti, [La gestione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, agosto 2018 \(2014-2016\)](#)
<http://www.camera.it/temiap/2018/09/11/OCD177-3687.pdf>

Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica

La **legge di bilancio 2018** (art. 1, comma 338, della [legge 205/2017](#)) ha istituito, per il triennio 2018-2020, un **Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, con una dotazione di un milione di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 5 milioni di euro per l'anno 2020**. Al fondo possono accedere le associazioni che svolgono attività di assistenza psicologica, psicosociologica e sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie. L'utilizzo del fondo, nei limiti di spesa di cui al primo periodo, è disciplinato con **regolamento** adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare **entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2018**.

Il 10 febbraio 2020 è stato pubblicato in G.U. il [Decreto 9 ottobre 2019, n. 175](#) del Ministero del lavoro e delle

politiche sociali che reca il regolamento, previsto dal medesimo comma 338, sulla disciplina delle modalità di utilizzo del contributo a valere sul Fondo Ai sensi del decreto, la nozione di bambino viene ripresa dall'art. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 che così qualifica " ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni".

Ai sensi dell'art. 3 del decreto, il fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica è destinato a sostenere, attraverso l'erogazione di contributi finanziari, lo svolgimento delle attività e dei progetti promossi dalle associazioni che svolgono, in conformità alle proprie finalità statutarie, attività di assistenza psicologica, psicosociologica o sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie. I progetti finanziabili con il fondo, che non possono avere una durata inferiore a 12 mesi e superiore a 18 mesi, devono prevedere lo svolgimento di una o più delle seguenti azioni: a) segretariato sociale in favore dei nuclei familiari; b) attività strutturate di sostegno psicologico sia ai bambini che ai loro familiari; c) accoglienza integrata temporanea per i periodi di cura; d) accompagnamento verso e dai luoghi di cura; e) attività di ludoterapia e clownterapia presso i reparti ospedalieri onco-ematologici pediatrici; f) riabilitazione psicomotoria dei bambini; g) attività ludiche e didattiche presso le strutture di accoglienza, compreso il sostegno scolastico; h) sostegno al reinserimento sociale dei bambini e dei loro familiari.

Fondo nazionale politiche giovanili e Consiglio Nazionale dei Giovani

Il Fondo per le politiche giovanili è stato istituito, ai sensi dell'[articolo 19, comma 2, del decreto legge 223/2006](#), presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di promuovere il **diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale**, attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché per facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi. Il fondo è destinato a finanziare azioni e progetti di rilevante interesse nazionale, nonché le azioni ed i progetti destinati al territorio, individuati di intesa con le Regioni e gli Enti Locali.

La **legge di bilancio 2019** (art. 1, comma 459, della legge 145/2018) **ha incrementato di 30 milioni, a decorrere dal 2019, le risorse del Fondo per le politiche giovanili** e ha istituito (art.1, commi da 470 a 477) il **Consiglio Nazionale dei Giovani** quale organo consultivo e di rappresentanza, con funzioni volte ad incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale dell'Italia. Contestualmente, è stato istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del MEF, con una dotazione di 200 mila euro per il 2019. La legge di bilancio **2020** (art. 1, comma 278, legge 160/2019) ha rifinanziato il Fondo con **200mila** euro per ciascun anno del triennio 2020-2022.

Tra le funzioni in capo al Consiglio, si segnalano: la promozione del dialogo tra istituzioni ed organizzazioni giovanili, la formazione e lo sviluppo di organismi consultivi dei giovani a livello locale, l'espressione di pareri e proposte su atti normativi di iniziativa del Governo che interessano i giovani nonché la partecipazione ai forum associativi, europei ed internazionali. Il Consiglio è composto dalle associazioni giovanili maggiormente rappresentative e dai soggetti indicati nel proprio statuto. La prima Assemblea generale del Consiglio, a cui partecipano le associazioni aderenti al Forum Nazionale dei Giovani, stabilisce modalità e funzionamento del Consiglio Nazionale dei Giovani e ne approva lo Statuto e i regolamenti. A decorrere dalla data di adozione dello Statuto, il Consiglio Nazionale dei Giovani, subentra al Forum nazionale dei Giovani nella rappresentanza presso il Forum Europeo della Gioventù.

Nel **2020**, il Fondo ha una dotazione pari a **36,5 milioni di euro** (Sezione II della legge di bilancio 2020 - legge 160/2019).

Nel 2010 la consistenza del Fondo era pari a 81,087 milioni di euro.

Negli anni successivi la **dotazione del fondo è stata considerevolmente ridotta**. Nel 2013, le risorse del Fondo erano pari a 5,28 milioni di euro; nel 2014 a 13,64 milioni di euro, per attestarsi nel triennio successivo ad una dotazione poco superiore o inferiore ai 5 milioni di euro (per una puntuale **rassegna delle dotazioni del Fondo per le politiche giovanili nel periodo 2007-2019** si rinvia alla [Tabella](#) a cura della Segreteria della Conferenza delle regioni e delle Province autonome).

Lo **stanziamento del Fondo per il 2018**, come determinato dalla legge di bilancio 2018 (legge 205/2017), è stato pari a circa 8,9 milioni di euro, di cui una quota pari al 30% (circa 2,6 milioni) da destinare agli enti territoriali per la realizzazione di interventi volti prioritariamente a promuovere attività di orientamento o dirette alla prevenzione del disagio giovanile.

Fondo per il sostegno e l'assistenza dei giovani fuori famiglia (Fondo care leavers)

La legge di bilancio 2018 (commi 250 e 251 della [legge 205/2017](#)) ha introdotto **in via sperimentale, per**

un triennio a partire dal 2018, una misura finanziata per **5 milioni di euro per ciascun anno del triennio**, da destinare ad interventi per il sostegno dei giovani che, al compimento dei 18 anni, in base ad un provvedimento dell'autorità giudiziaria, vivono fuori dalla propria famiglia di origine. Gli interventi, anche limitati sul piano territoriale, dovranno avere la finalità di garantire la continuità dell'assistenza riferita al loro percorso di crescita verso l'autonomia, fino al 21° anno di età.

La misura, denominata Fondo per la crescita e l'assistenza dei giovani fuori famiglia per provvedimenti dell'autorità giudiziaria, è finanziata mediante quote riservate a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale per l'importo di 5 milioni in ciascun anno del triennio 2018-2020. La definizione delle modalità di attuazione della misura è demandata ad un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il MIUR, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni ed autonomie locali. Per il 2018, i criteri di riparto del Fondo sono stati indicati all'interno del decreto del 18 maggio 2018 di riparto del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

L'art. 67-*bis* del Decreto Rilancio (decreto legge 34/2020) ha poi inserito i *care leavers* fra i soggetti beneficiari delle assunzioni obbligatorie gravanti sulla quota di riserva di cui all'art. 18, comma 2, della legge 68/1999.

Allegati e Link Web

[Interventi in via sperimentale in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria](http://www.camera.it/temiap/2020/01/14/OCD177-4268.pdf)
<http://www.camera.it/temiap/2020/01/14/OCD177-4268.pdf>

Family act

Il 30 luglio 2020, la Commissione XII della Camera ha iniziato l'esame, in sede referente, del disegno di legge "*Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia*" ([C. 2561](#)) c.d. Family act. Nel corso della [seduta](#), i relatori hanno illustrato il contenuto del provvedimento (qui le [schede di approfondimento](#) del Servizio studi della Camera; [qui](#) i video e le memorie depositate nel corso delle Audizioni informali svolte dalla Commissione XII per l'esame del ddl) sottolineando al contempo che l'articolo 2 del disegno di legge, istitutivo dell'assegno universale e del riordino e semplificazione delle misure di sostegno economico per i figli a carico, sarà soppresso nel prosieguo dell'*iter* in quanto, il 21 luglio 2020, l'Assemblea della Camera ha approvato all'unanimità la proposta di legge [C. 687](#) Delrio e abbinate, vertente su identica materia, e ora all'esame della Commissione 11^a del Senato ([S. 1892](#)).

Il disegno di legge, collegato alla legge di bilancio 2020, incide su materie e ambiti diversi, quali:

- **sostegno all'occupazione femminile** (esercizio della delega entro ventiquattro mesi). Più; in particolare, si prevede di estendere la disciplina dei congedi parentali anche ai lavoratori autonomi (tenendo conto della specificità; delle diverse attività; professionali), di stabilire un periodo minimo (non inferiore ai due mesi) di congedo parentale non cedibile all'altro genitore, di introdurre modalità; di lavoro

non inferiore alle cinque ore per anno, per consentire ai genitori lavoratori di partecipare ai colloqui scolastici. Con riferimento ai congedi di paternità; si intende stabilire il principio che tale diritto sia concesso a prescindere dallo stato civile o di famiglia del padre lavoratore, non sia subordinato a una determinata anzianità; lavorativa e di servizio e che sia garantito a parità; di condizioni anche per i lavoratori delle pubbliche amministrazioni. Inoltre, nei primi mesi dalla nascita del figlio, viene previsto un periodo di congedo obbligatorio non inferiore a dieci giorni lavorativi. Per quanto riguarda la conciliazione dei tempi vita/lavoro si intende prevedere, tenendo conto dell'ISEE del nucleo familiare, una percentuale di detraibilità; o la deducibilità; delle spese sostenute dal contribuente per addetti ai servizi domestici e

di assenza dal lavoro nel caso di malattia dei figli. Al fine di sostenere l'applicazione di modalità; flessibili di lavoro, si prevede l'introduzione di incentivi per i datori di lavoro che applicano le clausole dei contratti nazionali in materia. Infine, si riserva una quota del Fondo di garanzia per le piccole e le medie imprese all'avvio di nuove imprese femminili e al sostegno della loro attività; per due anni;

- **importanza del valore sociale delle attività; educative e di apprendimento formale e non formale dei figli** (delega da esercitare entro 12 mesi) tramite il riconoscimento di agevolazioni fiscali, esenzioni,

deduzioni dalla base imponibile o detrazioni dall'imposta sul reddito delle spese sostenute dalle famiglie, ovvero attraverso la messa a disposizione di un credito o di una somma di denaro vincolata allo scopo. A tal fine, si intende razionalizzare il sistema dei benefici fiscali relativi ai figli a carico, introducendo anche nuove agevolazioni inerenti alle spese per la crescita, per il mantenimento e per l'educazione formale (acquisto dei libri scolastici, di beni e servizi informatici per i figli a carico che non beneficiano di altre forme di sostegno) e l'educazione non formale dei figli (iscrizione/abbonamento ad associazioni

ingresso a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali). D'altra parte, si intende intervenire per garantire in tutto il territorio nazionale, in forma progressiva, l'istituzione e il sostegno dei servizi socio-educativi e dei servizi educativi per l'infanzia, e, al fine di assicurare alle famiglie parità; nelle condizioni di accesso e pari opportunità; per la crescita dei figli, si prevedono contributi destinati a coprire, anche per l'intero ammontare, il costo delle rette relative alla frequenza dei servizi educativi e delle scuole per l'infanzia. Per i figli affetti da patologie fisiche e non fisiche, comprese la diagnosi e la cura di disturbi specifici dell'apprendimento, la delega indica la necessità; di introdurre misure di sostegno, fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado (art. 3);

- **sostegno dell'autonomia finanziaria dei giovani** (delega da esercitare entro 24 mesi) attraverso detrazioni e agevolazioni per spese documentate per la locazione di abitazioni per figli maggiorenni iscritti a corsi universitari e in favore di giovani coppie (meno di trentacinque anni);
- **misure organizzative, di comunicazione e di semplificazione che favoriscano l'accesso delle famiglie ai servizi offerti e l'individuazione dei medesimi;**

Per quanto riguarda il **finanziamento**, all'attuazione delle deleghe si provvede nei limiti del complesso delle seguenti risorse:

- autorizzazione di spesa del "Fondo assegno universale e servizi alla famiglia" istituito dalla legge di bilancio 2020;
- risorse derivanti dalla modificazione o abolizione di: assegno per il nucleo familiare dei Comuni, assegno di natalità;; premio alla nascita; bonus asilo nido; fondo di sostegno alla natalità;; risorse derivanti dalla modificazione o dall'abolizione, nel quadro di una più; ampia riforma del sistema fiscale, di: detrazioni fiscali per minori a carico; assegno per il nucleo familiare; detrazione delle spese documentabili per contratti di locazione stipulati da studenti universitari.

Qualora tali risorse non siano sufficienti all'esercizio delle deleghe, i decreti delegati che determinano nuovi o maggiori oneri privi di compensazione al loro interno o mediante l'utilizzo delle risorse sopra esposte, possono essere adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi recanti le necessarie coperture finanziarie.

Assegno unico e riordino delle misure di sostegno dei figli a carico

La [proposta di legge C. 687](#) Delrio ed altri: "*Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi*" è stata assegnata alla XII Commissione Affari sociali in sede referente il 16 luglio 2018 (qui la scheda con l'[iter](#) del provvedimento). L'esame in Commissione è iniziato il 27 giugno 2019. Al provvedimento è stata abbinata la proposta di legge [C.2155](#), e sulla materia trattata è stato svolto un ciclo di audizioni informali ([qui](#) la registrazione degli interventi e i documenti depositati dagli auditi). I

Il 21 luglio 2020, l'Assemblea della Camera ha approvato all'unanimità la proposta di legge [C. 687](#) Delrio e abbinata, vertente su identica materia, che è ora all'esame della Commissione 11^a del Senato ([S. 1892](#)).

La proposta di legge (composta da quattro articoli) reca la delega al Governo per l'adozione, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, di uno o più decreti legislativi finalizzati a riordinare e potenziare le misure di sostegno economico per i figli a carico e a favorire la fruizione di servizi a sostegno della genitorialità. Come evidenziato dalla Relazione illustrativa, il provvedimento intende superare l'attuale polverizzazione delle misure a sostegno della genitorialità (prestazioni sociali agevolate, assegni familiari, detrazioni fiscali) mediante una complessiva razionalizzazione e una parziale soppressione degli istituti vigenti, finalizzando le risorse così reperite per l'istituzione dell'assegno unico e della dote unica per figli a carico. L'intento di razionalizzare il sistema, fornendo strumenti di sostegno conosciuti e usufruibili dagli

aventi diritto, ha una pluralità di obiettivi: contrastare la ridotta partecipazione delle donne al mercato del lavoro; promuovere la parità di genere; sostenere la natalità e combattere la povertà (anche minorile).

Per il raggiungimento delle finalità sopra illustrate, viene istituito l'assegno unico, misura di sostegno economico per i figli a carico, applicato facendo riferimento al genitore con il reddito più elevato. L'assegno è progressivamente ridotto, fino all'azzeramento, quando il suddetto reddito supera 100.000 euro annui lordi. L'assegno può raggiungere un importo massimo di 240 euro per dodici mensilità. Dalla maggiore età fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, l'importo massimo dell'assegno è fissato in 80 euro. Viene invece prevista una maggiorazione, rispetto agli importi previsti per i figli minorenni e maggiorenni, in misura non inferiore al 40 per cento, per ciascun figlio con disabilità.

Per il riordino e il potenziamento delle misure volte a favorire la fruizione dei servizi a sostegno della genitorialità, si prevede invece l'istituzione di una dote unica per un ammontare massimo di 400 euro per dodici mensilità, per ogni figlio fino ai tre anni di età. La dote è utilizzabile per il pagamento di servizi per l'infanzia quali asili nido, micronidi, baby parking e personale direttamente incaricato. La dote è riconosciuta in forma ridotta per i figli a carico nella fascia di età compresa tra i 3 e i 14 anni compiuti, mentre viene riconosciuta in forma maggiorata, in misura non inferiore al 40 per cento, per ciascun figlio con disabilità. Le misure volte a favorire la fruizione di servizi a sostegno della genitorialità, si applicano facendo riferimento all'ISEE e sono erogate mediante la Carta acquisti.

La proposta di legge in commento presuppone di individuare risparmi di spesa pubblica per un ammontare non inferiore a 3,2 miliardi di euro nel primo anno successivo a quello di entrata in vigore del provvedimento, a 6,4 miliardi di euro nel secondo anno successivo a quello di entrata in vigore e a 9,6 miliardi di euro a decorrere dal terzo anno successivo, da destinare a incremento delle attuali dotazioni per gli interventi descritti (assegno e dote unica).

Fondo assegno universale e servizi alla famiglia

La legge di bilancio 2020 (art.1, comma 339, della legge 160/2019) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato "Fondo assegno universale e servizi alla famiglia", con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per il 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Le risorse del Fondo sono indirizzate all'attuazione di interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia nonché al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli. La norma non specifica quali siano i provvedimenti normativi attuativi degli interventi a valere sulle risorse del Fondo, ma indica che, dal 2021, nel Fondo verranno trasferite le risorse dedicate all'erogazione dell'assegno di natalità (c.d. bonus bebè) e del Bonus asilo nido.

Premio alla nascita - Bonus mamma domani

La **legge di bilancio 2017** ([art. 1, comma 353, della legge 232/2016](#)) ha previsto, **a decorrere dal 1° gennaio 2017**, un **premio alla nascita o all'adozione di minore, pari ad 800 euro**. Si tratta di un assegno una tantum, il cui maggior onere è stato stimato, al momento della sua istituzione, in 392 milioni di euro. Il beneficio è corrisposto in unica soluzione dall'INPS a domanda della futura madre al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione.

Il premio non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del Testo Unico delle imposte sui redditi.

La prestazione è rivolta alle donne in gravidanza o alle madri per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017:

- compimento del settimo mese di gravidanza;
- parto, anche se antecedente all'inizio dell'ottavo mese di gravidanza;
- adozione nazionale o internazionale del minore, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell'art. 22, c. 6, l. 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell'art. 34, l. 184/1983.

Il **beneficio è concesso in un'unica soluzione per ogni evento** (gravidanza, parto, adozione o affidamento) e in relazione a ogni figlio nato, adottato o affidato.

Il [Messaggio INPS n. 4252 del 13 novembre 2020](#) ha fornito chiarimenti sulle modalità di presentazione

della domanda nei casi di gravidanze plurime e di affidamento o adozioni plurimi.

Dal febbraio 2018, come reso noto dall'INPS con il [Messaggio n. 661 del 13 febbraio 2018](#), il beneficio è stato esteso alle donne straniere titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo (di cui all'art. 9 del D. Lgs. 286/1998), della carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente (di cui agli articoli 10 e 17 del D. Lgs. 30/2007).

Bonus bebè - Assegno di natalità

La legge di bilancio 2020 (art. 1, co. 340 e 341, della legge 160/2019) ha esteso l'assegno di natalità (c.d. Bonus bebè) per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020; con riferimento a tali soggetti, l'assegno è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

Il Bonus diviene una prestazione ad accesso universale modulata a seconda delle fasce di reddito di riferimento (precedentemente spettava a condizione che il nucleo familiare fosse in possesso di un ISEE non superiore a 25.000 euro; l'importo dell'assegno era raddoppiato per famiglie con ISEE non superiore a 7.000 euro).

Più precisamente, l'importo dell'assegno annuo è stato così modulato:

a) 1.920 euro (160 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni non superiore a 7.000 euro annui;

b) 1.440 euro (120 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni superiore alla soglia di 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro;

c) 960 euro (80 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni superiore a 40.000 euro;

d) in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l'importo dell'assegno di cui alle lettere a), b) e c) è aumentato del 20 per cento.

La legge di bilancio 2020 ha quantificato l'onere derivante dal riconoscimento dell'assegno di natalità nei modi e nei tempi sopra indicati in 348 milioni di euro per l'anno 2020 e in 410 milioni di euro per l'anno 2021. L'importo previsto per il 2021 sarà a valere sul "Fondo assegno universale e servizi alla famiglia" istituito dall'articolo 1, comma 339, della legge di bilancio 2020 (legge 160/2019).

L'ammontare dell'assegno è aumentato del venti per cento per ogni figlio successivo al primo anche per il 2020 (art. 1, comma 340, della legge di bilancio 2020 - legge 160/2019).

Il Bonus bebè, istituito dalla legge di stabilità 2015 (commi 125-129 della legge 190/2014) per un periodo di tre anni a favore dei nati o dei minori adottati nel triennio 2015-2017, è stato in seguito riconosciuto soltanto per la durata di un anno anche per i nati o adottati nel 2018 (art. 1, commi 248-249 della legge 205/2017). Successivamente, è stato esteso (art. 23- *quater*, commi da 1 a 3 del decreto legge 119/2018) anche ai nati o adottati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, fino al compimento del primo anno di età o di ingresso nel nucleo familiare. L'assegno è corrisposto dall'INPS, su domanda del genitore, ai cittadini italiani, UE, e stranieri in possesso di permesso di soggiorno. Il decreto legge 119/2018 ha anche previsto una maggiorazione del 20 per cento dell'importo dell'assegno per le nascite e adozioni intervenute nel 2019 relativamente ai figli successivi al primo.

Fino al 2019, l'importo del Bonus bebè dipendeva dal valore dell'ISEE minorenni: con ISEE uguale o inferiore a 25.000 euro annui (soglia ISEE di accesso), ammontava a 80 euro al mese per un massimo di 12 mesi (960 euro annui, con la maggiorazione del 20 per cento, 1.152 euro annui); con un valore ISEE non superiore a 7.000 euro annui, ammontava a 160 euro al mese per un massimo di 12 mesi (1.920 euro annui, con la maggiorazione del 20 per cento, 2.304 euro annui). Con la circolare INPS 7 giugno 2019, n. 85, l'Istituto ha fornito chiarimenti sui requisiti, sugli importi e sulle modalità di accesso per il 2019. La legge di bilancio 2019 (legge 145/2018) ha fissato i limiti di spesa a 204 milioni di euro per il 2019.

L'art. 1, comma 249, della legge n. 205/2017 ha introdotto obbligo di monitoraggio da parte dell'INPS mediante relazioni mensili al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dell'Economia e delle finanze e al Ministro per la Famiglia e le disabilità, al fine di segnalare rischi di scostamento dai limiti di spesa.

In materia si segnala l' [ordinanza 182/2020 della Corte costituzionale](#), relativa alle questioni sollevate dalla Corte di cassazione sulla disciplina dell'assegno di natalità e di quello di maternità, là dove richiede il permesso di soggiorno UE di lungo periodo per il riconoscimento agli stranieri extracomunitari di entrambe le misure. Con l'ordinanza, la Corte riunisce i giudizi e li sospende, per sottoporre alla Corte di Giustizia dell'Unione europea un quesito pregiudiziale alla decisione definitiva. La Corte chiede se il requisito del permesso di lungo soggiorno, previsto come condizione per corrispondere il cosiddetto bonus bebè agli stranieri extracomunitari, sia compatibile con il principio di

parità di trattamento tra cittadini dei paesi terzi e cittadini degli Stati membri nel settore delle prestazioni familiari, nei termini in cui tale principio è sancito dal diritto dell'Unione europea.

Nell'ordinanza vengono svolte riflessioni interessanti circa la natura del bonus bebé: "Il beneficio in esame, inizialmente riconosciuto per tre anni e poi per un solo anno, è oggi ancorato a criteri oggettivi definiti per legge, strutturato in termini universali e modulato in base a scaglioni di reddito. Riconducibile al novero delle prestazioni di sicurezza sociale, esso rivela una pluralità di funzioni, che potrebbero renderne incerta la qualificazione come prestazione familiare. Si coglierebbe, in primo luogo, una funzione premiale, desumibile dallo stesso dettato normativo (art. 1, comma 125, della legge n. 190 del 2014), che enuncia "il fine di incentivare la natalità", e segnalata dalla difesa dello Stato e dall'INPS. Tale finalità sarebbe confermata dall'evoluzione della disciplina, che ha configurato in termini universali la prestazione e ha previsto una maggiorazione per i figli successivi al primo. Peraltro, il fatto che la stessa formulazione originaria della legge individuasse nel reddito del nucleo familiare il presupposto di concessione dell'assegno parrebbe conferire rilievo alle condizioni di disagio della famiglia beneficiaria, associando alla finalità di incentivare la natalità quella di "contribuire alle spese per il suo sostegno". Tali elementi potrebbero dare rilevanza alla ulteriore finalità di sostenere il nucleo familiare in condizioni economiche precarie e di assicurare ai minori le cure essenziali. Tale finalità potrebbe emergere anche dalle recenti modifiche normative che, pur configurando l'assegno come provvidenza universale, ne modulano l'importo in ragione delle diverse soglie di reddito e, dunque, del diverso grado di bisogno. Alla luce di tali considerazioni, il carattere premiale non parrebbe esclusivo, a fronte del concorrente obiettivo di offrire un contributo pubblico al bilancio della famiglia, secondo i tratti distintivi delle prestazioni familiari di cui all'art. 1, lettera z), del regolamento (CE) n. 883/2004".

Buono asilo nido

La legge di bilancio 2020 (art. 1, commi 343 e 344, della legge 160/2019) ha modificato la normativa relativa al Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione (c.d. Bonus asilo nido), istituito dalla legge di bilancio 2017. A decorrere dal 2020, il **Bonus** di 1.500 euro viene **rimodulato e incrementato in base a soglie ISEE differenziate**: rimane pari a 1.500 euro per i nuclei familiari con ISEE minorenni superiore a 40.000 euro; è incrementato di 1.000 euro per i nuclei familiari con un ISEE minorenni da 25.001 euro a 40.000 euro (raggiungendo l'importo di 2.500 euro); è incrementato di ulteriori 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore ISEE minorenni fino a 25.000 euro, (raggiungendo così l'importo di 3.000 euro). Il buono è corrisposto dall'INPS al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione attestante l'iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private. La legge di bilancio 2020 ha incrementato i limiti di spesa precedentemente previsti per la misura, corrispondenti a 330 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Dal 2021 le risorse sono a valere sul "Fondo assegno universale e servizi alla famiglia" istituito dall'articolo 1, comma 339, della legge di bilancio 2020 (legge 160/2019).

La legge di bilancio 2017 (art. 1, comma 355, della legge 232/2017) ha introdotto, a decorrere dal 2017, l'erogazione di un buono di 1.000 euro su base annua, corrisposti in 11 mensilità, pari a circa 90,9 euro mensili, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici o privati. Il beneficio è anche utilizzabile per il supporto, presso la propria abitazione, dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche.

Il buono è riferito ai nuovi nati a decorrere dal 1° gennaio 2016 e potrà essere percepito per un massimo di un triennio, visto che si riferisce alla platea dei bambini da 0 a 3 anni.

La legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 488, della legge 145/2018) ha portato il buono da 1.000 a 1.500 euro su base annua e lo ha esteso a ciascun anno del triennio 2019-2021. A decorrere dal 2022, il buono è determinato con DPCM, da adottare entro il 30 settembre 2021, nel rispetto del limite di spesa programmato, e comunque per un importo non inferiore a 1.000 euro su base annua, tenuto conto degli esiti del monitoraggio previsto per la misura.

Le modalità di attuazione sono state stabilite dal D.p.c.m. 17 febbraio 2017 *Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) - Agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati*, pubblicato sulla G. U. n.90 del 18 aprile 2017 che ha specificato che:

- il genitore richiedente deve essere in possesso della cittadinanza italiana, oppure di uno Stato membro dell'UE oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e deve essere residente in Italia;
- per accedere al beneficio, il genitore richiedente presenta domanda all'INPS tramite i canali telematici, indicando, al momento della domanda stessa, a quale fattispecie (pagamento retta asilo o supporto presso la propria abitazione) intende accedere;
- i benefici sono cumulabili con i [voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting](#), ovvero con il contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati;
- per ciascun anno, a decorrere dal 2017, le domande possono essere presentate entro il 31 dicembre e il beneficio è erogato, secondo l'ordine di presentazione telematica delle domande, nel **limite di spesa previsto. Il beneficio è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 520 milioni di euro per l'anno 2020, 530 milioni di euro per l'anno 2021 e 541 milioni di euro per l'anno 2022, 552 milioni di euro per l'anno 2023,**

563 milioni di euro per l'anno 2024, 574 milioni di euro per l'anno 2025, 585 milioni di euro per l'anno 2026, 597 milioni di euro per l'anno 2027, 609 milioni di euro per l'anno 2028, 621 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029. Superato il limite di spesa non verranno prese in considerazione ulteriori domande.

Fondo di sostegno alla natalità - Accesso al credito

La **legge di bilancio 2017** (art. 1, commi 348-349 della [legge 232/2016](#)) ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il "**Fondo di sostegno alla natalità**", con una dotazione di 14 milioni di euro per il 2017, 24 milioni di euro per il 2018, 23 milioni di euro per il 2019, 13 milioni di euro il 2020 e 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Il decreto legge 86/2018, di riordino delle competenze dei ministeri, ha attribuito al Presidente del Consiglio, ovvero al Ministro per la famiglia e le disabilità, la gestione delle risorse del Fondo.

Il fondo è **diretto a favorire l'accesso al credito delle famiglie con uno o più figli, nati o adottati a decorrere dal 1° gennaio 2017**, fino al compimento del terzo anno di età ovvero entro tre anni dall'adozione, **mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie**, alle banche e agli intermediari finanziari. La platea è individuata fra i nuclei familiari che abbiano la residenza in Italia e cittadinanza italiana, oppure di uno Stato membro dell'Unione europea oppure, in caso di cittadino extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Il [decreto 8 giugno 2017](#) ha definito i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo, nonché le modalità di rilascio e di operatività delle garanzie.

Carta famiglia

La Carta consente l'accesso a sconti sull'acquisto di beni o servizi, ovvero a riduzioni tariffarie concesse dai soggetti pubblici o privati che intendono contribuire all'iniziativa. In ogni caso, gli sconti e/o le riduzioni concesse devono essere almeno pari al cinque per cento del prezzo offerto al pubblico. I benefici, dopo la pubblicazione di un avviso per l'acquisizione di manifestazioni d'interesse, sono attivati mediante protocolli d'intesa o convenzioni tra il Dipartimento per le politiche della famiglia e soggetti pubblici e privati, previa verifica della coerenza della manifestazione d'interesse con i requisiti e le finalità dell'iniziativa. Il Dipartimento per le politiche della famiglia può anche avviare forme di collaborazione con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, con l'Unione delle province d'Italia e con l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) al fine di promuovere i protocolli d'intesa e le convenzioni nonché la diffusione della Carta. Per quanto riguarda le modalità di rilascio, si prevede che la Carta sia emessa in via telematica, su richiesta degli interessati, dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri mediante una piattaforma digitale articolata in un portale *internet* e in corrispondenti applicazioni per i principali sistemi operativi di telefonia mobile.

La Carta famiglia, istituita nel 2015, è divenuta operativa solo nel 2020. La norma istitutiva non prevedeva alcuna limitazione in base alla cittadinanza. Successivamente, legge di bilancio del 2018 ha limitato la misura ai soli cittadini italiani e dell'Unione Europea. Con ordinanza del 14 settembre 2020, Il Tribunale di Milano chiede alla Corte di Giustizia UE di pronunciarsi in via pregiudiziale sulla compatibilità della norma che limita i beneficiari della Carta famiglia ai soli cittadini italiani e dell'UE con i principi di parità di trattamento contenuti nelle Direttive UE.

Nel corso del periodo emergenziale da COVID-19, l'articolo 90-*bis*, del decreto legge n. 18 del 2020 ha previsto che, per il 2020, possono essere destinatari della Carta famiglia anche i nuclei familiari con un solo figlio a carico (anziché con tre figli a carico).

Il 17 marzo 2020, sul sito del Dipartimento per le politiche della famiglia, un [comunicato](#) ha informato dell'**attivazione** della [piattaforma online](#), tramite cui richiedere la Carta della famiglia. Per poter richiedere la Carta, uno dei due genitori dovrà registrare il nucleo familiare utilizzando le proprie credenziali del Sistema pubblico d'identità digitale (Spid). Una volta registrato sulla piattaforma, la carta sarà emessa solamente in formato digitale, così da poter essere sempre consultabile tramite tutti i dispositivi connessi ad internet.

Il comma 391 della legge di stabilità 2016 ([legge 208/2015](#)) ha istituito la Carta della famiglia, destinata alle famiglie di cittadini italiani o di cittadini stranieri regolarmente residenti nel territorio italiano con almeno tre figli minori a carico. Ai sensi del [Decreto 20 settembre 2017](#), la Carta Famiglia era rivolta alle famiglie "regolarmente residenti nel territorio italiano" con almeno tre componenti minorenni, con ISEE non superiore a 30.000 euro. La Carta, di durata biennale, consentiva l'accesso a sconti sull'acquisto di beni o servizi, ovvero a riduzioni tariffarie concesse dai soggetti pubblici o privati che contribuivano all'iniziativa. I benefici attivabili consistevano in: sconti applicati sull'acquisto di determinati beni e servizi; applicazione di condizioni particolari per la fruizione di servizi; riduzioni tariffarie. I benefici potevano essere attivati, nell'ambito delle categorie merceologiche dei beni e delle tipologie di servizi di cui all'allegato B del Decreto, dai seguenti soggetti: dal Ministero del lavoro, su base nazionale, previa formalizzazione di Protocolli d'intesa con le Amministrazioni centrali interessate o convenzioni con soggetti pubblici e privati a rilevanza nazionale; dalle Regioni e dalle Province autonome, su base regionale, mediante la stipulazione di convenzioni con soggetti pubblici e privati a rilevanza regionale; dai Comuni, su base comunale, mediante la stipulazione di convenzioni con soggetti pubblici e privati a rilevanza locale, ovvero riduzioni di tariffe dei servizi pubblici locali erogati direttamente o indirettamente.

Successivamente, il [decreto legge 86/2018](#), in materia di riordino delle competenze dei ministeri, ha attribuito alla Presidenza del consiglio, ovvero al Ministro per la famiglia e le disabilità, le funzioni statali relative alla Carta, precedentemente in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In seguito, la legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 487, della legge 145/2018) ha modificato la normativa in materia di Carta della famiglia relativamente alla platea dei destinatari. La Carta è rilasciata alle famiglie costituite da cittadini italiani ovvero appartenenti a Paesi membri dell'Unione europea regolarmente residenti nel territorio italiano (precedentemente "alle famiglie di cittadini italiani o di cittadini stranieri regolarmente residenti nel territorio italiano"), con almeno tre figli conviventi di età non superiore ai 26 anni (precedentemente era richiesto il requisito della minore età). Sono stati aboliti i requisiti legati al reddito. In tal modo, la Carta famiglia è divenuta una misura di sostegno per le famiglie numerose. Ai fini dell'attuazione della misura, il limite massimo di spesa previsto è di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021 a valere sulla dotazione del Fondo per le politiche della famiglia. Il [decreto 27 giugno 2019](#) ha poi definito i criteri per l'individuazione dei beneficiari della Carta della famiglia, e le agevolazioni previste per i titolari della Carta. Per quanto riguarda le modalità di rilascio, si prevede che la Carta sia emessa in via telematica, su richiesta degli interessati, dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri mediante una piattaforma digitale articolata in un portale internet e in corrispondenti applicazioni per i principali sistemi operativi di telefonia mobile.

Conciliazione vita-lavoro e supporto alla genitorialità

Il [D.Lgs. 80/2015](#) (attuativo del [D.Lgs. 183/2014](#), cd. Jobs act) contiene misure dirette, in particolare, alla tutela della maternità e a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, allo scopo di garantire adeguato sostegno alle cure parentali.

Di seguito, le principali novità introdotte:

- viene ampliato l'ambito temporale di applicazione del congedo di maternità in caso di parto anticipato e di ricovero del neonato;
- il congedo di paternità è riconosciuto anche se la madre è una lavoratrice autonoma e, in caso di adozione internazionale, il congedo previsto per la lavoratrice per il periodo di permanenza all'estero può essere utilizzato dal padre anche se la madre non è una lavoratrice;
- il congedo parentale viene esteso dall'ottavo al dodicesimo anno di vita del bambino e la fruizione può essere anche su base oraria. L'indennizzo (nella misura del 30% per un periodo massimo complessivo di 6 mesi) viene esteso dal terzo al sesto anno di vita del bambino.
- l'indennità di maternità viene corrisposta anche alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata INPS:
 - anche nel caso di mancato versamento dei contributi da parte del committente (cd. automaticità delle prestazioni);
 - anche in caso di adozione o affidamento (per i 5 mesi successivi all'ingresso del minore in famiglia);
- per le lavoratrici autonome, l'indennità di maternità viene estesa ai casi di adozione e affidamento (alle stesse condizioni previste per le altre lavoratrici);
- tra le lavoratrici che non possono essere obbligate a svolgere lavoro notturno, viene inserita anche la lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore;
- in via sperimentale, per il triennio 2016-2018, si prevede che parte delle risorse del Fondo per la contrattazione di secondo livello sia destinato alla promozione della conciliazione tra lavoro e vita privata (38,3 milioni di euro per l'anno 2016, 36,2 milioni di euro per l'anno 2017 e 35,6 milioni di euro per l'anno 2018).

Il richiamato [D.Lgs. 80/2015](#), all'articolo 25 prevede, in via sperimentale per il triennio 2016-2018, che parte delle risorse del Fondo per la contrattazione di secondo livello sia destinato alla promozione della conciliazione tra lavoro e vita privata. Al riguardo è stato adottato il Decreto 12 settembre 2017 per l'applicazione di sgravi contributivi (in via sperimentale per il 2017-2018) per aziende che adottano misure conciliazione vita-lavoro

In tema di congedi, la **legge di bilancio 2019** ([art. 1, c. 278, L. 145/2018](#)) ha **prorogato per il 2019 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente** (di cui all'articolo 4, comma 24, lett. a), della L. 92/2012, come prorogato da successivi provvedimenti), elevandone la durata a **cinque** giorni e disponendo che anche per il 2019 (così come previsto per il 2018) il padre possa astenersi per **un ulteriore giorno** (in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima).

Nelle misure volte a favorire la conciliazione vita-lavoro rientra anche quanto previsto dall'articolo 8, commi 5 e 7, del [D.Lgs. 81/2015](#) (attuativo del [D.Lgs. 183/2014](#), cd. Jobs act), secondo cui:

- in caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della [legge n. 104 del 1992](#), è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
- il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione d'orario non superiore al 50 per cento. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta.

Anche la legge delega di Riforma della P.A. ([L. 124/2015](#)) ha introdotto alcune disposizioni volte a favorire la conciliazione tra vita e lavoro. In particolare, in tema di passaggio di personale tra amministrazioni diverse, dispone:

- che il genitore, dipendente di amministrazioni pubbliche, con figli minori fino a tre anni di età può chiedere di essere assegnato (a determinate condizioni) ad una sede presente nella stessa provincia o regione nella quale lavora l'altro genitore. L'eventuale dissenso deve essere motivato.

In tema di cure parentali, la legge dispone che le amministrazioni pubbliche adottino misure organizzative per l'attuazione del telelavoro e stipulino convenzioni con asili nido e scuole dell'infanzia e organizzino servizi di supporto alla genitorialità, aperti durante i periodi di chiusura scolastica (sul punto, con [direttiva del Presidente del consiglio del 1° giugno 2017](#), sono state definite le linee guida per l'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti).

In materia di disposizioni volte a favorire il telelavoro, si ricorda che anche la [L. 81/2017](#) (relativa al lavoro autonomo) contiene una disciplina dettagliata (applicabile, fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni specificamente previste, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni) del lavoro agile e dei suoi elementi costitutivi, proprio al fine di agevolare la conciliazione vita-lavoro.

Nell'ambito delle politiche dirette alla **conciliazione vita-lavoro** rientra anche il cosiddetto **voucher babysitting**, ossia una misura sperimentale (introdotta dall'[art. 4, c. 24, lett. b\), della L. 92/2012](#) per il triennio 2013-2015, prorogata dapprima per il 2016 dall'[articolo 1, comma 282, della L. 208/2015](#) e successivamente per il 2017 e 2018 dall'[articolo 1, comma 356, della L. 232/2016](#)) che riconosce alla madre lavoratrice dipendente, pubblica o privata, nonché alle madri lavoratrici iscritte alla gestione separata, la possibilità di richiedere (al termine del periodo di congedo di maternità e negli undici mesi successivi), in sostituzione, anche parziale, del congedo parentale, un contributo economico (pari ad un importo massimo di 600 euro mensili, per un periodo complessivo non superiore a sei mesi) da impiegare per il servizio di *babysitting* o per i servizi per l'infanzia (erogati da soggetti pubblici o da soggetti privati accreditati).

Il suddetto *voucher babysitting* è stato poi esteso - dapprima per il 2016 (dalla legge di Stabilità 2016) e successivamente anche per il 2017 e 2018 (dalla Legge di bilancio per il 2017) - anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici.

Si segnala, inoltre, che la [L. 81/2017](#) (relativa al lavoro autonomo) è intervenuta apportando alcune modifiche sostanziali alla disciplina dei congedi parentali per le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione separata (non iscritti ad altre forme obbligatorie, né titolari di trattamento pensionistico), disponendo, in particolare:

- che le lavoratrici iscritte alla Gestione separata possono fruire del trattamento di maternità a prescindere (per quanto concerne l'indennità di maternità spettante per i 2 mesi antecedenti la data del parto e per i 3 mesi successivi) dall'effettiva astensione dall'attività lavorativa (come già previsto per le lavoratrici autonome);
- il prolungamento della durata del congedo parentale da 3 a 6 mesi, prevedendo che se ne possa fruire fino al terzo anno di vita del bambino per un periodo complessivo pari ad un massimo di 6 mesi (anche se fruiti in altra gestione o cassa di previdenza);
- l'applicazione della nuova disciplina anche ai casi di adozione e affidamento preadottivo

Interventi a tutela della maternità di specifiche categorie di lavoratrici sono stati previsti nella legge di bilancio per il 2018 ([L. 205/2017](#)):

In particolare:

- l'articolo 1, c. 465-466, interviene a tutela della gravidanza e della maternità delle donne che esercitano la professione forense. A tal fine viene introdotta (nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e nel codice di procedura penale) la previsione del legittimo impedimento del difensore nel periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi al parto ;
- l'articolo 1, comma 635 prevede che, dal 2018, i contratti di ricerca a tempo determinato stipulati dalle università sono sospesi nel periodo di astensione obbligatoria per maternità e il termine di scadenza è prorogato per un periodo pari a quello di astensione obbligatoria.

La legge di bilancio 2019 ([L. 145/2018](#)) ha introdotto ulteriori misure volte alla conciliazione vita - lavoro. In particolare:

- l'articolo 1, c. 485 riconosce alle lavoratrici la **facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto, entro i cinque mesi successivi** allo stesso, a condizione che il medico competente attesti che tale opzione non porti pregiudizio alla salute della donna e del bambino;
- l'articolo 1, c. 486 pone a carico dei datori di lavoro, pubblici e privati, che stipulano accordi per lo svolgimento dell'**attività lavorativa in modalità agile** (*smart working*), l'obbligo di dare **priorità alle richieste** di esecuzione del lavoro secondo la suddetta modalità fatte **dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del congedo di maternità**, ovvero ai **lavoratori con figli disabili** che necessitino di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale.

Da ultimo, **la legge di bilancio 2020** ([art. 1, c. 342, L. 160/2019](#)) **proroga** per il **2020** il **congedo obbligatorio di paternità**, elevandone la durata a **sette giorni**, disponendo che anche per il 2020 **il padre possa astenersi per un ulteriore giorno** (in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima)

Per una sintesi sulle principali misure a favore della genitorialità e dell'occupazione femminile si veda lo [schema](#) allegato.

Indicatore della Situazione economica Equivalente (ISEE)

L'erogazione di molti degli interventi e servizi sociali è legata, nella misura o nel costo, alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente, ponderata attraverso l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), istituito dal D. Lgs. 109/1998 quale prova dei mezzi per l'accesso a prestazioni agevolate. L'ISEE, calcolato sulla base d'una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), vale annualmente per tutti i membri del nucleo familiare e per tutte le prestazioni sociali, anche se richieste ad enti erogatori

diversi. L'indicatore tiene conto di particolari situazioni di bisogno, prevedendo trattamenti di favore per i nuclei con tre o più figli o dove sono presenti persone con disabilità o non autosufficienti (vedi [Tipologie di ISEE](#) sul sito Inps). L'indicatore fa riferimento al reddito dell'ultima dichiarazione, che a sua volta si riferisce all'anno precedente.

L'[ISEE](#) è stato revisionato dal D.P.C.M. 159/2013, ma la riforma è entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2015, dopo l'emanazione del Decreto del 7 novembre 2014 di approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE. Il nuovo ISEE ha introdotto criteri di valutazione del reddito e del patrimonio più puntuali, insieme a nuove modalità di raccolta dei dati utili per il calcolo dell'ISEE (i dati fiscali più importanti, quali il reddito complessivo e i dati relativi alle prestazioni ricevute dall'INPS sono compilati direttamente dall'Istituto tramite interrogazioni degli archivi propri e di quelli dell'Agenzia delle Entrate) e al rafforzamento dei controlli. Sul punto, si ricorda che la legge di stabilità 2015 ([legge 190/2014](#)), al comma 314, ha ampliato la sfera delle informazioni che gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare all'Anagrafe Tributaria, includendovi anche il valore medio di giacenza annuo di depositi e conti correnti bancari.

In presenza di variazioni del reddito superiori al 25% dovute ad eventi avversi (risoluzione, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dei lavoratori a tempo indeterminato; mancato rinnovo contratto di lavoro a tempo determinato o contratti di lavoro atipico; cessazione di attività per i lavoratori autonomi), la Riforma del 2013 ha introdotto l'ISEE corrente riferito ai redditi degli ultimi dodici mesi (anche solo degli ultimi due mesi in caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa).

Attualmente, a decorrere dal 1° settembre 2019, la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 agosto. In ciascun anno, a decorrere dal 2019, all'avvio del periodo di validità fissato al 1° settembre, i dati sui redditi e i patrimoni presenti in DSU sono aggiornati prendendo a riferimento l'anno precedente. Le DSU in corso di validità alla data della decorrenza del 1° settembre 2019, restano valide fino al 31 dicembre 2019.

Tale disciplina è stata successivamente modificata, a partire dal 1° gennaio 2020, dall'articolo 4-*sexies* del decreto legge 34/2019 (il c.d. Decreto Crescita, convertito con legge 58/2019) che è intervenuto sull'art. 10 del D.Lgs. 147/2017, istitutivo del Reddito di inclusione (Rel), nella parte dedicata all'ISEE. Più in particolare, sono stati modificati durata e validità della DSU e conseguentemente dell'ISEE. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la DSU avrà validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre. Inoltre in ciascun anno, all'avvio del periodo di validità fissato al 1° gennaio, i dati sui redditi e i patrimoni presenti in DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente. Resta comunque ferma la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare.

E' stata poi evidenziata la possibilità (già prevista precedentemente essendo ricompresa nella variazione della situazione lavorativa) di calcolare l'ISEE corrente anche in presenza di una variazione del reddito superiore al 25% dovuta ad interruzione dell'erogazione dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche. In questo caso, il periodo di riferimento e i redditi utili per il calcolo dell'ISEE sono individuati con le modalità utilizzate nei casi riferiti alla situazione del lavoratore dipendente a tempo indeterminato. La nuova disciplina dell'ISEE corrente entra in vigore con l'approvazione del nuovo modulo sostitutivo della DSU finalizzato alla richiesta dell'ISEE corrente. Infine, la validità dell'ISEE corrente è stata fissata in sei mesi (rispetto ai due mesi precedenti). Solo nei casi in cui vi siano variazioni della situazione occupazionale o della fruizione dei trattamenti, l'ISEE corrente è aggiornato entro due mesi dalla variazione.

Welfare aziendale

L'**articolo 1, c. 182-189, della L. 208/2015** (legge di stabilità 2016) ha **reintrodotto, in via permanente, una tassazione sostitutiva per i premi di produttività** e per le somme erogate a titolo di **partecipazione agli utili dell'azienda** consistente in un'**imposta sostitutiva dell'IRPEF** con aliquota **al 10%**, fino ad un valore massimo di **2.000 euro** (2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro).

Il nuovo regime tributario si applica:

- alle somme ed ai valori corrisposti in esecuzione di contratti collettivi territoriali o aziendali;
- ai titolari di reddito da lavoro dipendente privato di importo non superiore, nell'anno precedente quello di

percezione, a **50.000 euro** (salva rinuncia espressa).

Al fine di dare impulso allo sviluppo del **welfare aziendale**, viene inoltre prevista la **possibilità di convertire i premi in denaro in prestazioni** di welfare aziendale (possibilità che deve essere contemplata dal contratto collettivo aziendale o territoriale), escluse dall'imposizione IRPEF, come, in particolare:

- servizi di assistenza a familiari anziani o non autosufficienti;
- frequenza di asili nido;
- servizi di educazione ed istruzione (compresi i servizi integrativi e di mensa connessi con le prestazioni educative) non necessariamente inerenti alla frequenza di asili nido;
- frequenza di ludoteche, centri estivi e invernali

Con riferimento alla detassazione dei **servizi di assistenza a familiari anziani o non autosufficienti**, l'Agenzia delle entrate, con la circolare [28/E/2016](#), ricorda che, ai fini della normativa in esame, i soggetti non autosufficienti (il cui stato deve risultare da certificazione medica) sono coloro che non sono in grado di compiere gli atti della vita quotidiana o che necessitano di sorveglianza continuativa. Si specifica, inoltre, che "l'esenzione dal reddito non compete per la fruizione dei servizi di assistenza a beneficio di soggetti come i bambini, salvo i casi in cui la non autosufficienza si ricolleggi all'esistenza di patologie".

Per quanto concerne l'individuazione dei **familiari anziani**, la richiamata circolare precisa che "in assenza di richiami normativi si può ritenere, in via generale, di fare riferimento ai soggetti che abbiano compiuto i 75 anni, limite di età considerato ai fini del riconoscimento di una maggiore detrazione d'imposta dall'articolo 13, comma 4, del TUIR".

Successivamente, il legislatore è nuovamente intervenuto sulla materia con l'**articolo 1, commi da 160 a 162, della L. 232/2016** (legge di bilancio per il 2017). Tale provvedimento, nel confermare la predetta tassazione sostitutiva per i premi di produttività, ha innalzato i limiti dell'**imponibile ammesso al beneficio (da 2.000 a 3.000 euro)** e la **soglia di reddito** entro la quale esso è **riconosciuto (da 50.000 a 80.000 euro annui)**. Inoltre, ha disposto che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente (e sono quindi esclusi da ogni forma di imposizione) i contributi alle forme pensionistiche complementari e i contributi di assistenza sanitaria (anche se versati in eccedenza rispetto ai relativi limiti di deducibilità), nonché il valore di azioni offerte alla generalità dei dipendenti (anche se ricevute per un importo complessivo superiore a quello escluso dal reddito da lavoro dipendente ai fini IRPEF). Sono altresì esclusi dalla base imponibile IRPEF i contributi e i premi versati dal datore di lavoro (in favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti) per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita o il rischio di una malattia grave, nonché i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente. Viene infine specificato (attraverso una norma di interpretazione autentica), che tra le opere ed i servizi riconosciuti dal datore di lavoro per specifiche finalità (di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto) rientrano quelli riconosciuti in conformità a disposizioni di contratti di lavoro non solo "aziendali" (come previsto dalla normativa previgente), ma anche nazionali, territoriali o interconfederali.

Da ultimo, l'**articolo 55 del D.L. 50/2017** ha riportato, limitatamente ai contratti aziendali o territoriali sottoscritti dalla data della sua entrata in vigore (24 aprile 2017), a **3.000 euro** (da 4.000) il limite massimo di importo complessivo dell'imponibile ammesso al regime tributario agevolato per le **imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro** ed introduce, con riferimento ad una quota degli emolumenti in oggetto non superiore a 800 euro, le seguenti misure aggiuntive:

- una riduzione, pari a venti punti percentuali, dell'aliquota contributiva pensionistica a carico del datore di lavoro;
- l'esclusione di ogni contribuzione a carico del dipendente;
- la corrispondente riduzione dell'aliquota di computo per il calcolo del trattamento pensionistico (nell'ambito del sistema cosiddetto contributivo).